

DXCIII. SEDUTA

VENERDÌ 2 MARZO 1951

Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO**

I N D I C E

Commissione speciale (Variazione nella composizione)	Pag. 23202
Congedi	23201
Disegni di legge:	
(Trasmissione)	23201
(Deferimento a Commissioni permanenti)	23202
(Presentazione)	23202
Disegni di legge d'iniziativa parlamentare:	
(Presentazione)	23202
(Ritiro)	23202
Disegno di legge: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801) (Coordinamento e votazione):	
PERSICO	23203
Disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza) (Seguito della discussione):	
ZOTTA	23205
Bo	23212
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23219
RICCI Federico	23227
Interpellanza (Annunzio)	23228
Relazione (Presentazione)	23228

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Ghidetti per giorni 8. Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Trasmissione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali » (1569).

Poichè il termine di 60 giorni, stabilito dalla Costituzione per la conversione in legge del decreto, scade il giorno 9 corrente, è necessario che il provvedimento venga posto al più presto all'ordine del giorno del Senato e che, quindi, la Commissione competente riferisca con la massima urgenza, a norma dell'articolo 35 del Regolamento.

**Presentazione di disegni di legge
di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Informo che i senatori Masini, Bitossi e Ferrari hanno presentato il disegno di legge: « Cessazione degli appalti ferroviari concessi a ditte private e sistemazione del personale da queste dipendente » (1567).

Informo, inoltre, che i senatori Jannuzzi e Angelini Nicola hanno presentato il disegno di legge: « Autorizzazione al Ministro dei trasporti a concedere acconti per i lavori di completamento della ferrovia Bari-Barletta in esecuzione della legge 21 novembre 1950, numero 1016 » (1568).

Informo, infine, che i senatori De Luca, Tartufoli, Bisori, Carelli, Carrara, Zelioli, Turco, Braitenberg, Saggiaro, Russo, Guarienti, Variante, De Gasperis, Focaccia, Menghi, Ottani, Marconcini, Lanzara, Elia e Bertone hanno presentato il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a beneficio dei proprietari assoggettati ad espropriazione che abbiano tre o più figli e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati che abbiano più di un figlio » (1571).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Deferimento di disegni di legge
all'esame di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Concessione all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" di un contributo di lire 100 milioni occorrente per lavori di manutenzione delle opere costituenti il patrimonio dell'Ente » (1551);

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), i disegni di legge: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575,

contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province » (1553-*Urgenza*), e: « Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni, per la durata di un quinquennio, a favore del comune di Salsomaggiore » (1555);

della 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-1952 al 1960-61, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (1550-*Urgenza*).

**Ritiro di un disegno di legge
di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Anfossi e Persico hanno dichiarato, con lettera in data di ieri, di ritirare il disegno di legge: « Abolizione della legge 3 giugno 1935, n. 1095, e della legge 22 dicembre 1939, n. 2207, concernenti trasferimenti di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre » (863).

Tale disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

**Variazione nella composizione
di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Informo che, su richiesta del Gruppo democratico cristiano, il senatore Cemmi cessa di far parte della Commissione speciale costituita per l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Porzio e Labriola, concernente provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518) e viene sostituito dal senatore Caporali.

Presentazione di disegno di legge.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia.*
Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di

legge: « Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio » (1570).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Coordinamento e votazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Varriale ed altri: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale » (801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento degli articoli e la votazione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Varriale, Bei Adele e Musolino: « Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Persico, Presidente della Commissione di giustizia e autorizzazioni a procedere, per riferire sulle proposte formulate dalla Commissione stessa per il coordinamento.

PERSICO. Onorevoli senatori, nella seduta del 16 febbraio corrente chiesi al Senato, nella mia qualità di Presidente della 2ª Commissione, che la Commissione stessa fosse autorizzata a procedere al coordinamento degli articoli del disegno di legge n. 801, d'iniziativa dei senatori Varriale, Musolino e Bei Adele. Il Senato concesse tale facoltà, ferma restando l'approvazione finale da parte dell'Assemblea plenaria.

Nella sua riunione del 28 febbraio, la Commissione ha compiuto un attento esame del disegno di legge, quale risulta approvato nelle sedute del 7 e 8 febbraio. È emersa la necessità di alcune modificazioni che, pur essendo strettamente di forma, e quindi compatibili con il coordinamento voluto dal Senato, pur tuttavia importano delle variazioni al testo che potrebbero, a prima vista, dare l'impressione di modificazioni più profonde: il che non è, poichè il disegno di legge resta perfettamente identico alle disposizioni già approvate, e le modifiche riguardano soltanto la coordinazione tra la nuova legge e le norme del Codice penale e del vigente regolamento carcerario.

A) Nel quarto comma del nuovo testo dell'articolo 176 del Codice penale (quale risulta dall'articolo 1 del disegno di legge) la Commissione ritiene opportuno sopprimere il riferimento all'articolo 230, n. 2, in quanto, dovendo essere il nuovo testo inserito nel Codice, non è opportuno porre in contrasto due articoli dello stesso *corpus* legislativo.

Si è ritenuto più rispondente ad una corretta tecnica legislativa, abrogare esplicitamente, in un nuovo capoverso dell'articolo 1, il n. 2 dell'articolo 230 del Codice penale (che impone la sottoposizione del liberato alla libertà vigilata); e conseguentemente modificare la dizione del nuovo quarto comma dell'articolo 176 del Codice penale, stabilendo che tale sottoposizione può essere ordinata dal giudice competente a concedere la liberazione condizionale, ove lo ritenga opportuno.

Si è anche soppresso il riferimento, per la determinazione di tale opportunità, ai criteri fondamentali stabiliti per l'applicazione delle misure di sicurezza; invero, essendo la libertà vigilata una misura di sicurezza, tale riferimento è superfluo.

B) Poichè si è preferita la via dell'abrogazione esplicita delle disposizioni legislative in contrasto con le nuove norme del disegno di legge, è opportuno che l'abrogazione dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, che risulterebbe dalla incompatibilità di tale articolo (« La liberazione condizionale è concessa con decreto del Ministro della giustizia ») con l'articolo 3 del disegno di legge, sia esplicitamente stabilita. Si propone quindi un nuovo capoverso, da inserire alla fine dell'articolo 3.

C) L'ultimo articolo del disegno di legge, nel testo approvato dal Senato, apporta al regolamento degli istituti di prevenzione e di pena (approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, ed attualmente in corso di revisione) le modificazioni rese necessarie dalle nuove disposizioni del disegno di legge stesso, che attribuiscono alla Corte d'appello (anzichè al Ministro della giustizia) la competenza a concedere la liberazione condizionale o ad ordinare, ove lo ritenga opportuno, la sottoposizione del liberato alla libertà vigilata.

Il Senato aveva ritenuto di dover fare riferimento agli articoli 192, 193, 194, 196 del pre-

detto regolamento, modificando in essi alcune parole, non più compatibili con le nuove disposizioni. Poichè tuttavia, negli stessi articoli, altre locuzioni avrebbero dovuto essere necessariamente modificate per la stessa ragione, avevo proposto alla Commissione di variare il testo degli articoli ora detti più ampiamente, per quanto ciò era necessario.

La maggioranza della Commissione, invece, rilevato che l'emanazione dei regolamenti di esecuzione è attribuzione propria del Governo, il quale è obbligato a modificare i regolamenti stessi, per un principio generale di diritto (articolo 4 delle Preleggi) per renderli conformi alle leggi vigenti, ha ritenuto superfluo l'articolo 5, e propone pertanto di sopprimerlo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1 nel testo coordinato:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato a pena detentiva superiore ad un anno, il quale abbia scontato metà della pena ed abbia tenuto condotta tale da far presumere il suo ravvedimento, può essere ammesso a liberazione condizionale, se il resto della pena non superi i cinque anni.

Il beneficio si applica anche: *a*) al condannato recidivo (ai sensi dell'articolo 99, capoverso, del Codice penale) quando abbia espiato almeno tre quarti della pena; *b*) al condannato all'ergastolo, quando abbia espiato almeno venticinque anni della pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Il giudice competente alla concessione della liberazione condizionale può ordinare che il liberato sia posto in stato di libertà vigilata.

In questa ipotesi, peraltro, la sottoposizione alla libertà vigilata non importa preclusione alla riabilitazione (articolo 179, n. 1, del Codice penale) ».

L'articolo 230, n. 2, del Codice penale è abrogato.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 1 resta approvato nel testo coordinato.

Non essendovi stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento, l'articolo 2 resta definitivamente formulato nel testo già approvato.

Passiamo ora all'articolo 3, di cui do lettura nel testo coordinato:

Art. 3.

La competenza a concedere la liberazione condizionale o a revocare tale beneficio spetta alla Corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna, anche se questa è stata emessa da giudice speciale, o alla Corte d'appello dalla quale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice penale, è stata riconosciuta la sentenza emessa da giudice straniero.

Per il condannato che ha commesso il reato quando era in età minore di diciotto anni, la competenza è della sezione per i minorenni istituita presso la Corte anzidetta.

L'articolo 43 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è abrogato.

Non facendosi osservazioni, l'articolo 3 resta approvato nel testo coordinato.

All'articolo 4 non è stata apportata alcuna modificazione in sede di coordinamento. Esso resta pertanto definitivamente formulato nel testo già approvato.

Dell'articolo 5 la Commissione ha proposto la soppressione. Non facendosi osservazioni, l'articolo 5 rimane soppresso.

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo coordinato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le fun-

zioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zotta, per svolgere il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare al Parlamento, entro il mese di aprile, un disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario ».

ZOTTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli signori del Governo, io non ero iscritto a parlare e non volevo nè potevo parlare. Il collega senatore Zoli, con gesto cavaleresco molto simpatico, prima di prendere la parola mi ha comunicato l'oggetto del suo intervento, come per dire: ecco, ti do il tempo per rispondere! All'invito io ho risposto iscrivendomi a parlare.

Perchè non volevo parlare? Perchè sono un magistrato e ritengo che sia una buona norma quella di non intervenire nelle discussioni in cui si è comunque interessati. Ma, a mia giustificazione, non tanto il citato invito, quanto un precedente io invoco, e ne faccio appello ai colleghi della Commissione finanze e tesoro. Quattro mesi fa, quando presso la 5ª Commissione è venuta in discussione la legge sull'aumento ai magistrati, io, magistrato, dichiarai nettamente di essere contrario all'aumento. Ritenevo che fosse necessario provvedere, per una ragione di giustizia sociale, ad un congruo miglioramento delle retribuzioni di tutti i dipendenti statali, prima che si creassero posizioni di favore, sia pure fundamentalmente giustificate e legittime, nei rapporti di una sola categoria. Questo mio chiaro e preciso atteggiamento precedente mi autorizza ad intervenire oggi con la fronte alta nel dibattito, il quale assume, per la tesi che io sosterrò, solo un valore morale, altamente significativo per gli istituti cui mi interesserò.

Ed entro senz'altro nella questione. L'onorevole Zoli vuole introdurre un principio di disparità tra le tre Magistrature, proponendo tabelle diverse. Qui non si tratta di differenza economica, la quale, se si osserva bene, è di lievissima entità, trascurabile di fronte alla

misura dello stipendio. Vi è invece una questione morale e giuridica profonda. Si vuol creare una gradazione che non esisteva, una gradazione che — consentite che io lo dica con tutta franchezza — umilia gli istituti interessati, ne lede il prestigio di fronte alla pubblica opinione, infine — e questo, forse soprattutto, deve preoccupare — mortifica una funzione la quale, per bocca dello stesso onorevole Zoli, è stata ritenuta elevatissima. Infatti, onorevoli colleghi, se il principio suggerito dal collega Zoli dovesse essere approvato dal Senato, che cioè, i consiglieri di Stato e i consiglieri della Corte dei conti, pur esplicando funzioni giurisdizionali, non siano magistrati, crollerebbe interamente tutto il fondamento etico giuridico della giustizia nell'amministrazione. Presupposto fondamentale di giustizia è che tra due parti in causa altri si ponga al di fuori e al di sopra dei contendenti. Ora, se il consigliere di Stato, se il consigliere della Corte dei conti non sono considerati magistrati, nella lite che si instaura tra il cittadino e la pubblica amministrazione, essi vengono ad assumere la parte di organi amministrativi, quindi, di giudice e parte nel medesimo tempo. Ed allora è inutile più parlare di giustizia nella amministrazione, tutto il cammino veramente glorioso del diritto pubblico che va da Silvio Spaventa — ricordato con tanta nobiltà di accento ieri e con tanto orgoglio di italiano dall'onorevole Tessitori — fino alla sistemazione odierna delle guarentigie giurisdizionali di fronte alla pubblica amministrazione, tutto questo cammino, che noi riteniamo rappresenti una conquista grandissima nel campo della libertà, della giustizia, della democrazia, noi dovremmo dire allora sia non altro che impostura e menzogna. Noi non dovremmo qui più discutere della parificazione o meno, della tabella A o della tabella B, ma modificare i due istituti, anzi sopprimerli, facendo quello che non avrebbe saputo fare il legislatore costituente. Ma io ho l'impressione che l'onorevole Zoli non sia molto convinto della cosa. Egli, che non è un improvvisatore, egli che ha tutta una profondità di pensiero pari all'eleganza e allo scintillio della parola, dinanzi alla Commissione speciale che ha esaminato questo disegno di legge, egli non ha mai parlato di questo argomento. Ma pur presentando le medesime ri-

chieste, vi ha posto a fondamento due motivi: i vantaggi di carriera — questo motivo lo ha ripetuto oggi e noi lo esamineremo attentamente — e la importanza diversa delle funzioni, lasciando intendere che esse siano di un livello inferiore a quelle delle due Magistrature amministrative. Oggi nell'Aula egli presenta le medesime proposte: abbandona il concetto della minore importanza di funzioni, anzi non solo lo abbandona, ma lo capovolge completamente perchè dice che le funzioni sono elevatissime, superiori a quelle della Magistratura ordinaria, e introduce un elemento completamente nuovo, il quale è superato del tutto dalla logica, dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dalla legislazione, dal senso comune: e cioè che i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti non siano magistrati.

Non occorre che io tragga motivo da ciò per una facile dissertazione. Oggi si tratta di un argomento completamente liquidato. Mi limito a citare solo il titolo IV della Costituzione dove si parla della Magistratura. Notate, nell'economia di questo manualetto, che è il nostro punto di partenza per tutte le discussioni, si ha prima la disciplina del Potere legislativo, dopo, come per germinazione, la disciplina del Potere esecutivo, infine al titolo IV la disciplina del Potere giurisdizionale. « La Magistratura, sezione 1^a, ordinamento giurisdizionale: articolo 102: " La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario "; articolo 103: " Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge ". Quindi la bipartizione: giudice ordinario, giudice amministrativo. Ancora, articolo 108: " Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni Magistratura ... ". Signori miei, se la Magistratura fosse una sola, quella ordinaria, si sarebbe detto soltanto: « Le norme sull'ordinamento giudiziario ... ». Allora vuol dire che di Magistrature vi sono delle altre. Come si fa a dire che ce n'è una sola? Cito solo

un altro articolo, il 135, dove si parla della partecipazione dei magistrati alla Corte costituzionale: « La Corte costituzionale è composta di 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, e per un terzo dalle supreme Magistrature ordinarie ed amministrative ».

E dopo di ciò... mi sembra non sia il caso di dare ulteriore dimostrazione!

Non è sorto mai alcun dubbio. Il disegno di legge governativo presenta senz'altro questa parificazione. Finora nei provvedimenti di carattere economico l'indennità di toga e di carica che distingue i magistrati è stata attribuita agli uni e agli altri e non si è mai fatta discussione. La Commissione nel suo saggio avviso ha lasciato le cose immutate. Io non indugerei sull'argomento, se non sentissi la necessità, non già di dimostrare ulteriormente la infondatezza dell'assunto dell'illustre collega, quanto di rettificare alcune affermazioni improprie ed alcuni dati erronei.

Qui si è parlato di rapporti fra parere e sentenza. Il magistrato è chi fa soltanto le sentenze, si è detto: voi non fate soltanto le sentenze e pertanto non siete magistrati.

Vedo che ella ride, onorevole sottosegretario Gava. Anche io rido, ma per un'altra ragione. Desidero farvi una piccola confidenza. Mia moglie, quando vede che io voglio interessarmi troppo delle cose di amministrazione casalinga, mi dice: lascia stare, tu sai fare soltanto le sentenze. (*ilarità*). Ed ora l'onorevole Zoli mi dice che non so fare più nemmeno queste!

ZOLI. Voi stessi le chiamate decisioni e non sentenze. (*Commenti*).

ZOTTA. Vedo che lei vuole insistere su questa differenza fra decisioni e sentenze. Non credo però che la prenda troppo sul serio.

ZOLI. Mi dispiace che lei creda questo.

ZOTTA. Anche quelle della Cassazione sono decisioni. Il fatto è che il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono magistrature superiori, al pari della Cassazione, e perciò le loro pronunce si chiamano decisioni e non sentenze!

Sono stati presentati dei dati che occorre rettificare. L'onorevole Zoli ha citato per il Con-

siglio di Stato il seguente rapporto: 13 mila pareri, 3.600 decisioni. La verità è un'altra: la media annuale nel decorso quadriennio degli affari consultivi pervenuti al Consiglio di Stato è di 3.800, ed ivi sono compresi 700 ricorsi straordinari, i quali, come tutti sanno, hanno carattere sostanzialmente giurisdizionale. (*Interruzione del senatore Zoli*).

PRESIDENTE. Onorevole Zotta, le ricordo che il suo intervento non deve risolversi in un dialogo. D'altra parte, in democrazia anche la aritmetica è un'opinione.

ZOTTA. E questa è appunto la dimostrazione che anche l'aritmetica è un'opinione!

ZOLI. Ho citato una relazione ufficiale.

ZOTTA. . . la quale si riferisce al periodo bellico, in cui, è noto a tutti, l'attività giurisdizionale era ridotta ai minimi termini non solo presso le Magistrature amministrative, ma anche presso quella ordinaria. « La media degli affari giurisdizionali, pervenuti nell'ultimo quadriennio al Consiglio di Stato, è di circa 5.700 l'anno ». Ora, come si vede, i dati vanno innanzi tutto rettificati. Ma chi ha conoscenza delle cose del Consiglio di Stato sa che il numero degli affari consultivi, in rapporto a quello degli affari giurisdizionali, non ha nessuna importanza. E lo dimostro con un esempio. Sono stato per circa otto anni alle sezioni giurisdizionali (4^a e 5^a sezione): due udienze la settimana, un ricorso per ciascuna udienza, dopo, raddoppiato il lavoro, due ricorsi per ogni seduta. Bisogna tener presente che il ricorso è qualche cosa di ponderoso che impegna dalla mattina alla sera per due o tre giorni il magistrato che voglia decidere con coscienza. Dopo sono passato ad una sezione consultiva: in una sola volta sono stato relatore di 36 affari consultivi. Si tratta in gran parte di questioni lievi, spesso di entità trascurabile. Per molte di esse, anzi, è opportuno che venga una provvida riforma. Perché, per esempio, per un semplice cambiamento di nome è necessario perfino il parere del Consiglio di Stato? E così di 84 magistrati addetti al Consiglio di Stato, 52 sono alle tre sezioni giurisdizionali, 32 alle altre tre sezioni consultive.

Ma voglio ricordare una curiosità: veramente è solo la Magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti che esplica, oltre l'attività giurisdizionale, anche quella ammini-

strativa? E la giurisdizione ordinaria non esplica anche attività amministrativa? Anzi io direi che, se si facesse alla stessa maniera una statistica, il numero dei provvedimenti del magistrato ordinario risulterebbe di gran lunga superiore a quello delle sentenze; perchè dovete catalogare tutti gli atti di volontaria giurisdizione, gli atti che concernono la tutela dei minori, degli interdetti, degli inabilitati, l'affiliazione, l'adozione, la procedura fallimentare, i decreti di svincolo, gli atti notori, le autenticazioni di firma, le visite allo stato civile, ecc.; è tutta un'attività amministrativa che esplica il magistrato ordinario, ma nessuno ha mai pensato che egli non sia più un magistrato, solo perchè, facendo il bilancio del numero dei provvedimenti amministrativi si trova che questi siano superiori al numero dei provvedimenti giurisdizionali.

Poi si noti un certo parallelismo tra l'attività amministrativa del giudice ordinario e l'attività amministrativa del Consiglio di Stato. Dove finisce l'attività amministrativa del giudice ordinario, là comincia quella del Consiglio di Stato. Il giudice ordinario si interessa della persona fisica quando non ha la piena capacità di agire. Ebbene, il Consiglio di Stato si interessa della persona giuridica supponendo che essa non abbia la piena capacità di agire, per quella necessità di controllo e di esame della conformità degli atti dell'incapace ad un criterio di opportunità e di legittimità. Il giudice ordinario si interessa degli atti dello stato civile, e quindi segue l'individuo dalla nascita. Quasi che diventasse ancora più impegnativa l'indagine, subentra il Consiglio di Stato nel seguire la nascita delle persone giuridiche, la trasformazione, le fusioni. Il giudice ordinario si interessa dello svincolo dei beni dei minori. Per la necessità di controllo ed un certo momento, quando le persone giuridiche hanno bisogno di atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, entro determinati limiti voluti dalla legge sulla contabilità, è necessario l'intervento del Consiglio di Stato.

Voi trovate quindi un parallelismo completo tra la funzione amministrativa del giudice ordinario e la funzione amministrativa del magistrato amministrativo. Ma io vi dirò che vi è un altro punto ancora. Ieri parlavo col Presidente Orlando in materia; mi duole che non

sia presente nell'Aula. Il Presidente Orlando è il fondatore ed il sistematore del diritto pubblico italiano. Egli mi confermò in una idea che vagava già nel mio cervello: Il Consiglio di Stato non è da paragonarsi al consulente giuridico che suggerisce al privato la via per la più efficace tutela degli interessi particolari di costui, contrastanti con quelli di un altro, in una lite potenziale od attuale: sicchè normalmente si trovano in contrasto due consulenti dinnanzi ad una questione, nella quale la pronuncia di giustizia è rimessa soltanto al giudice. Il Consiglio di Stato emette una pronuncia di giustizia anche quando esplica attività meramente consultiva, poichè l'interesse che esso tutela non è quello di una parte, ma quello superiore dello Stato. La teoria francese suol dire che *l'Etat est un honnêt homme*: lo Stato è un uomo onesto.

RUSSO. E chi controlla che sia sempre onesto?

ZOTTA. È appunto il Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione; è la Corte dei conti, nella sua funzione giurisdizionale e in quella di controllo preventivo di legittimità sugli atti di Governo, di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, nonchè di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e, si noti, nella relazione che essa fa direttamente alle Camere sul risultato del controllo eseguito; è l'Avvocatura dello Stato, nella sua funzione consultiva...

DE LUCA. L'Avvocatura dello Stato non c'entra.

ZOTTA. Prima di essere consigliere di Stato sono stato per tre anni nell'Avvocatura dello Stato. Le dirò, onorevole De Luca, che la maggior parte della mia attività consisteva nel dare consigli all'Amministrazione, e i consigli che si danno all'Amministrazione — qui torna quel concetto elevato di giustizia cui si richiamava il Presidente Orlando — non sono dati *intuitu personae*, per mettere la persona che li richianda in istato di superare, sia pure attraverso la astuzia, le altrui ragioni, ma sono improntati ad un senso obiettivo e severo di giustizia. tanto è che delle numerose richieste che venivano all'Avvocatura dello Stato soltanto una esigua percentuale erano quelle le quali poi da-

vano luogo alla controversia giudiziaria. Notate, onorevoli colleghi: è un parallelo un po' ardito quello che sto per fare, ma d'altronde se ne sono dette tante in materia che posso anch'io permettermi questa digressione. Pensate alla funzione del Pubblico Ministero. Innanzi tutto incomincerei con il rilevare che il Pubblico Ministero non fa sentenze, è parte, come tale viene qualificato nel Codice di procedura penale non come giudice. Quindi, non dovrebbe entrare nel novero dei magistrati secondo la teoria del collega Zoli. Ma a parte questa amenità, io ravviserei, in certo senso un parallelismo tra il Pubblico Ministero e l'Avvocatura dello Stato: il Pubblico Ministero nel campo dell'azione penale, l'Avvocatura dello Stato nel campo dell'azione civile, l'uno e l'altra con l'obiettivo di tutelare gli interessi della collettività nell'ambito della giustizia. È per questo che l'Avvocatura dello Stato è stata sempre considerata come un organo di giustizia. E le leggi hanno esteso agli avvocati dello Stato sistematicamente tutte le provvidenze disposte per i magistrati. Sicchè coloro che vi hanno fatto ingresso — e sono stati sempre scelti tra i migliori come ne è prova la eccezionale difficoltà dei concorsi — hanno fondatamente ritenuto di entrare in un corpo che presenta le medesime prerogative morali, giuridiche ed economiche della Magistratura.

Un altro argomento del collega Zoli è quello che si riassume nella sua formuletta: C moltiplicato V uguale ST. E affinché l'Assemblea ne comprenda in pieno il significato spiegherò lentamente questa formula. C è la carriera, che moltiplicata per V (velocità) vale stipendio (ST). Allora si dice: signori miei, quel che interessa è lo stipendio, lasciate stare tutte le chiacchiere. Voi dopo 10-15 anni raggiungete il grado massimo. Cosa importa se a parità di grado col magistrato ordinario, voi non godete di una completa parità di stipendio, quando in poco tempo voi raggiungete la vetta? La rapidità di carriera deve essere scontata con la riduzione di stipendio. Il risultato è uguale.

È un modo di ragionare abbastanza materialistico e scettico, onorevole Zoli, non opportuno proprio nel momento in cui parliamo di miglioramento del tono della Magistratura. E infatti potremo parlare mille volte di autonomia attraverso lo sganciamento della Magistratura

dalla organizzazione della pubblica Amministrazione, la istituzione di un Consiglio superiore della Magistratura, che si sostituisce all'Amministrazione intesa come espressione del potere esecutivo, nelle principali vicende concernenti la carriera e il servizio del magistrato, e attraverso le altre provvidenze che potranno essere studiate nel nuovo ordinamento giudiziario per l'attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, ma se non c'è l'autonomia della propria coscienza la Magistratura non migliorerà mai. E ciò sarà possibile solo se si procederà ad una scelta rigorosa dei migliori elementi, ad una continua selezione dei medesimi durante lo svolgimento della carriera, ad una gara incessante per il trionfo degli ottimi. La rapidità di carriera deve costituire la posta per codesto sforzo di emulazione per il raggiungimento della vetta.

Ma torniamo alla formuletta: $C \times V = ST$. Ed ora alla lavagna! Nel Consiglio di Stato, voi lo sapete benissimo, non c'è carriera. Quindi manca C nella formuletta. Non c'è carriera perchè il Consiglio di Stato è costituito da due categorie: per metà i magistrati vengono reclutati tra gli alti funzionari che si sono particolarmente distinti nella pubblica amministrazione...

ZOLI. Senza concorso. Sono magistrati senza concorso, tanto per osservare la Costituzione!

PERSICO. Hanno fatto il concorso nelle loro amministrazioni per entrare!

ZOTTA. ... per metà è costituito da provetti funzionari provenienti da tutti i rami dell'Amministrazione, i quali — come giustamente osserva l'onorevole Presidente della Commissione di giustizia — hanno fatto il concorso nelle loro amministrazioni per entrare.

PERSICO. E poi i concorsi successivi!

ZOTTA. E per un'altra metà, è costituito da funzionari che hanno sostenuto il concorso di referendario. I trattati di diritto amministrativo dicono che questo sia l'esame più difficile della Amministrazione dello Stato. Si tratta di cinque prove scritte. Non sarò proprio io a mettere in evidenza il particolare rigore nella selezione, che consente normalmente a due o tre candidati soltanto di superare la prova. Vi partecipano i primi delle altre amministrazioni e principalmente i magistrati, tant'è che di trenta

provenienti da concorso attualmente in servizio ben venti sono passati per la Magistratura ordinaria. Superato il concorso si ottiene la nomina a referendario, che è considerato un periodo di esperimento per la nomina, dopo quattro anni, a Consigliere di Stato. Ma il grado è uno solo. Mentre per la Magistratura ordinaria vi sono tre gradi, o, per stare alla nuova terminologia, tre funzioni. Ora io qui recito un po' il *mea culpa*, come ha fatto del resto l'onorevole Bo nella sua relazione quando accanto alla parola grado, che gli era sfuggita, ha scritto tra parentesi « in senso improprio »; sarebbero tre funzioni... poi parleremo della proprietà di questo nuovo termine. Dunque, nella Magistratura esistono tre gradi: il Tribunale, la Corte di appello, la Cassazione. Dinanzi al Consiglio di Stato v'è un solo grado, quindi non è esatto da questo punto di vista che esista una carriera.

Un altro argomento è stato oggi portato dall'onorevole Zoli: « ma in questa maniera — egli ha detto — si depauperava la Magistratura. Noi proprio questo vogliamo, mantenere una superiorità economica alla Magistratura ordinaria, in maniera che i migliori vi entrino e vi restino ». Qui vi è una contraddizione logica. Onorevole Zoli, lei ha detto che il Consiglio di Stato esplica una funzione elevatissima, anche superiore a quella della Magistratura. Perchè, poi, vuole che a questa funzione elevatissima siano di proposito addette persone di seconda scelta?

Ma qui vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e della Commissione perchè questo argomento mi dà la possibilità di penetrare più a fondo nella legge che stiamo esaminando e di entrare nel campo della Magistratura ordinaria. Nella Magistratura ordinaria — è da notarsi — esiste un concorso analogo a quello per il Consiglio di Stato ed è il concorso per merito distinto. È il miraggio di ogni giudice che entra in carriera: poichè consente di giungere in Cassazione dopo soli quattordici anni dall'esame di ammissione. Il giovane anche dopo il concorso iniziale si considera non svincolato dalla disciplina dello studio: anzi — come suole avvenire quando le persone si conoscono — si stabilisce una gara per chi giunge primo al traguardo.

È così che nel passato si sono avuti consiglieri di Cassazione quarantenni, che erano il fior fiore della Magistratura ordinaria. Questo concorso, disgraziatamente, non si fa più con frequenza come una volta. Noi vogliamo il miglioramento della Magistratura, ma la prima condizione è la selezione rigorosa al concorso iniziale e l'esperimento successivo di continui esami e concorsi. Il magistrato quando entra nella carriera non deve sedersi sulla poltrona e non muoversi più. L'onorevole Zoli ha suggerito un aumento del numero degli scatti, pensando a coloro che non hanno volontà o attitudine a far carriera. Signori miei, quando un giudice di tribunale è stato, come prevede la proposta del collega, cinque anni tra uditore ed aggiunto e venti anni in tribunale. che aspettate per mandarlo via? Egli infatti dimostra di non avere attitudini ad esplicare funzioni di giustizia.

La funzione di giustizia è una sola e non ne esistono diverse. Bisogna intendere la differenza fra funzione e grado. Anzitutto comincio a rilevare una sostituzione di parole che intorbida i concetti. Esistevano prima i gradi dal nono al sesto, ve n'erano quattro, adesso nel desiderio di abolirli avete finito con l'aumentarli. Il grado rivelava soltanto un miglioramento economico per effetto dell'anzianità. Ora dov'erano quattro (dal IX al VI) ne avete creati cinque: lo stipendio iniziale, il primo scatto quadriennale, il secondo, il terzo, il quarto. Quando noi parliamo con un giudice di tribunale, non pensiamo affatto se egli sia di grado nono, ottavo, settimo o sesto; egli è il giudice di tribunale. Esistono solo tre gradi, come ci hanno insegnato i Codici di procedura, la dottrina, la giurisprudenza e il buon senso; il primo grado, quello di Appello e l'ultimo grado. Cos'è dunque questa distinzione in prima funzione, seconda funzione, terza funzione? La funzione è una sola, quella della giustizia, ed è immutabile sia per il Tribunale, sia per la Corte di appello, sia per la Corte di cassazione; si consideri il giudice ordinario, o il giudice militare, o il giudice amministrativo.

L'onorevole Zoli con le sue proposte frustra la finalità della legge. Si vuol mirare ad una maggiore selezione della Magistratura ed egli, al contrario suggerisce l'idea di creare una posizione di comodità per il giudice di tribunale,

che non abbia voglia o attitudine per la carriera. Voi con ciò distruggete la molla, la spinta. Io l'ho vissuto questo periodo di formazione, che consegue alla immissione in carriera. È tutto un fervore di attività e di studio, un reciproco incoraggiamento, una emulazione, una gara tra amici, tra colleghi con la prospettiva di giungere più presto domani ai gradi elevati. Nessuno mai pensa di volersi arrestare al punto di partenza. Con la stessa lena con cui ha affrontato la preparazione del concorso in un lavoro, che con l'andare degli anni viene ricordato come il più duro della vita, egli intraprende il suo ufficio con un senso mistico della funzione e col convincimento che gli strumenti atti a disimpegnarla adeguatamente sono lo studio continuo, l'esame coscienzioso delle questioni sottoposte al suo giudizio, la cura nella redazione della sentenza. Voi volete distruggere codesta volontà di raffinare ulteriormente e senza posa la mente e lo spirito? Voi volete incoraggiare l'abulia, l'ignavia, alimentare l'infingardaggine? E poi parlate di autonomia? Il vostro è un errore fondamentale. Di quale autonomia si parla? L'autonomia c'è sempre stata nel nostro diritto pubblico. Noi abbiamo avuto nel passato magistrati di altezza straordinaria. Almeno in questo tutti sono stati concordi. Io ho sentito elogi dai più diversi scanni. Magistrati che davvero erano i sacerdoti della giustizia, magistrati che nella funzione e nell'abito portavano un senso di superiore dignità, per cui si distinguevano fra tutti i cittadini e la giustizia italiana era citata a modello da tutti i Paesi civili. Non c'era allora bisogno di alcun apparato, di alcun sistema di isolamento, di alcun recinto di difesa per garantire la integrità e l'autonomia della coscienza del magistrato. Onorevoli senatori, la coscienza non si garantisce con le leggi. Io penso che sia addirittura mortificante andare alla ricerca di mezzi esteriori che costituiscano un'arra di obbiettività, di serenità, di elevatezza di giudizio da parte del magistrato. Una funzione che ha dell'apostolato non può essere disciplinata dalla legge, ma dalla superiorità dello spirito. La legge, cioè gli uomini, dovranno soltanto essere accorti a chè siano scelte persone degne per una funzione tanto elevata, cui è subordinata ogni civile convivenza sociale.

L'autonomia, o signori, è sempre esistita, diciamolo chiaramente. Vi è stato qualcuno, ieri sera, mi sembra il collega Tessitori, il quale ha ravvisato nel disegno di legge odierno un provvedimento economico soltanto. E, a dire il vero, mi sembra difficile riscontrarvi altro. Riteniamo sul serio che l'autonomia si ottenga con lo sganciamento dall'Amministrazione? Cos'è questo se non un mezzo per migliorare il trattamento, misura, siamo d'accordo, fondamentale per assicurare la serenità necessaria per l'amministrazione della giustizia? Ma — vorrei pure aggiungere — forse che altrettanta tranquillità non si richiede per tutti i dipendenti dello Stato e non soltanto per i magistrati? (*Approvazioni*). Tornerò su questo argomento a tempo debito.

Il Consiglio superiore della magistratura! Altra misura escogitata per assicurare l'autonomia. L'istituto è presieduto dal Presidente della Repubblica. Pensate sul serio che il Presidente della Repubblica abbia a recarsi negli uffici solenni all'uopo predisposti per presiedere il superiore consesso che deve decidere sul trasferimento di un magistrato dall'una all'altra Pretura? Il Consiglio superiore della Magistratura è costituito per due terzi da magistrati elettivi, per il terzo da professori di università specializzati in materie giuridiche (quindi avvocati) ed avvocati, ai quali poi si pone il bavaglio in quanto si inibisce loro l'esercizio della professione forense. Ebbene, pensate sul serio che un professore di università chiuda il suo studio, un avvocato si condanni alla fame per avere l'onore di giudicare sull'assegnazione della sede d'un giovane che abbia vinto il concorso in Magistratura? Sono cose che stanno al di là dell'esperienza pratica. Allora, questo Consiglio superiore della magistratura che è l'organo fondamentale, predisposto per la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza del Potere giudiziario, finirà per essere dominato da magistrati elettivi.

PRESIDENTE. Senatore Zotta, lei parla ormai da cinquanta minuti, mentre il tempo massimo previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli ordini del giorno è di venti. Inoltre lei tratta *ex professo* un argomento non attinente a questa materia. La prego quindi di concludere il suo discorso.

ZOTTA. Signor Presidente, la ringrazio della sua benevolenza nei miei riguardi. Lasciamo allora stare la questione dei magistrati elettivi, affidandomi alla facoltà dei colleghi di immaginare quello che avverrà nelle elezioni. Sappiamo come si conducono le campagne elettorali, le quali possono essere svolte dai giovani che sono più combattivi e non dagli anziani. Immaginatevi dunque questo Consiglio superiore costituito da pretori, da giudici di tribunale che dovranno giudicare sulle questioni concernenti tutto il personale della Magistratura. Lasciamo stare inoltre la questione del compito di codesto supremo organo. Le nomine e le promozioni vengono fatte in seguito ad esami, a concorsi e a scrutini: e perciò rimesse ad una speciale commissione esaminatrice. Le assegnazioni e i trasferimenti vengono disposti in relazione alle esigenze dei servizi e perciò rimessi all'ufficio del personale. E allora tutta l'attività fissata dalla Costituzione al Consiglio superiore della Magistratura si riduce sostanzialmente nel ratificare l'operato della Commissione esaminatrice e dell'ufficio del personale.

Ma lasciamo stare tutto ciò. Aderisco all'invito del Presidente e pongo termine alla mia chiacchierata. Ho voluto soltanto accennare al problema. La verità è che per dare un assetto soddisfacente alla giustizia occorre anzitutto effettuare senza ulteriore indugio un aumento dei quadri e degli uffici, in modo da provvedere ai bisogni della popolazione accresciuta e alle esigenze attuali dei servizi giudiziari: occorre elevare il tono dei magistrati. E all'uopo, benchè non inutili, non mi sembrano risolutive le misure proposte dello sganciamento e del Consiglio superiore della Magistratura. L'autonomia è nella coscienza dell'individuo. Scegliete i migliori, spronateli con prospettive di carriera e di miglioramenti. Essi sentiranno la nobiltà della loro funzione, ne saranno gelosi custodi, eleveranno la mente e lo spirito mediante un perfezionamento che non deve aver soste, creeranno quella schiera eletta che ha sempre costituito il titolo più genuino di privilegio della cultura italiana in ogni tempo. Oggi non vi è nulla di nuovo da fare se non tornare all'antico. Solo così sarà salva la giustizia! (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro essendo iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Bo.

BO, *relatore*. Onorevoli colleghi, sotto la guida sapiente ed energica del nostro Presidente, questa discussione sta per avviarsi alla fine. Essa è stata degna del tema per l'importanza delle cose dette e per il fervore con cui tali cose sono state dette. Per questo, il mio compito di relatore potrà, spero, essere assolto con una relativa brevità.

Io vorrei solo riassumere le ragioni per le quali la Commissione di giustizia, all'unanimità (anche se, a dire il vero, in quest'Aula, taluno dei suoi membri ha creduto di esprimere poi una opinione diversa), ha deciso di approvare il progetto ministeriale e vorrei esporre le modificazioni di sostanza e di forma che la Commissione proporrà di introdurre nel progetto.

Ma, per incominciare, desidero fare una premessa. Io dissento dall'onorevole Zotta quando egli afferma che il contenuto di questo disegno di legge è puramente economico. In realtà, non credo che sia così. Noi della Commissione di giustizia ci siamo trovati concordi nel ritenere che questo disegno avesse una notevole importanza, tale forse da permettere, in definitiva, di parlare (se non proprio in senso tecnico), di legge costituzionale, perchè esso mira ad attuare un principio della Costituzione. Ci siamo trovati concordi nel pensare che il contenuto del progetto sia duplice: morale ed economico. Mi permetterei personalmente di mettere l'accento sull'aggettivo « morale » anzichè su quello « economico », ed è soprattutto per questo che l'argomento mi sembra degno di tutta l'attenzione del Senato. Parte morale e parte economica: due capitoli.

La parte morale si riassume dicendo che questa legge intende tradurre nei fatti la separazione della Magistratura dall'amministrazione dello Stato. Sganciamento: brutta parola, bella e necessaria cosa, non solo perchè la vuole la Costituzione, ma perchè la impongono esigenze fondamentali della vita civile e del regime democratico. Lo sappiamo tutti: nella complessità della vita moderna non v'è funzione pubblica che non abbia importanza economica.

Anche un modesto impiegato dello Stato può, a volte, dover trattare affari di rilevante

portata patrimoniale. Ma il giudice ha una posizione sua, una figura inconfondibile, una funzione che implica una distinzione, una separazione, un distacco dagli altri addetti alla amministrazione pubblica.

Da secoli gli uomini considerano la giustizia come un valore essenziale, se è vero, per esempio, che sotto l'impero di un famoso sovrano settecentesco, un contadino poteva affermare in Prussia che contro i soprusi del governo gli sarebbe stato comunque possibile trovare un giudice a Berlino. Questa necessaria indipendenza del magistrato (che, per fare altro esempio, si è tradotta anche nella norma, già contenuta nel nostro vecchio Codice di procedura civile, che consente di ricusare il giudice, il quale sia convivente o commensale abituale di una parte o del suo difensore), questo concetto è stato travolto e rinnegato dalla dittatura fascista.

Nella relazione ministeriale alle Camere sul progetto di legge dell'ordinamento giudiziario il Guardasigilli del 1941 scriveva, infatti, che « oggi non importa che la giurisdizione costituisca un potere autonomo nello Stato, dovendo anch'essa uniformare la sua attività alle direttive generale segnate dal Governo per l'esercizio della pubblica funzione ». Ebbene, la democrazia deve ragionare in senso perfettamente opposto. In regime democratico non vi sono per la Magistratura delle direttive generali da seguire, perchè uno solo deve essere il suo obiettivo: il far giustizia. E per rendere giustizia il giudice non deve ascoltare nessuno, nè in alto, nè in basso. Questo è il pensiero fermato nella Costituzione della Repubblica in disposizioni le quali sono state, anche nella presente discussione, più volte ricordate e che hanno una solennità che non deve essere dimenticata mai.

Questo significa che l'indipendenza o l'autonomia della Magistratura non è perseguita per riguardo ad una casta di persone o ad un ordine di funzionari, ma nell'interesse di tutti. Quando noi diamo la nostra approvazione a questo progetto, col quale si attua lo sganciamento giuridico ed economico dell'ordine giurisdizionale dagli altri rami dell'amministrazione, dobbiamo dunque sentire di non soddisfare solo delle aspirazioni, quantunque legittime, di una classe sia pure altamente benemerita e rispettabile di dipendenti dello Stato, ma

di tendere al bene, al maggior bene, della società e della patria. Ecco perchè io vorrei sottolineare il lato morale di questo progetto. Ecco perchè vorrei insistere sulla premessa che non si vogliono ricostituire privilegi, o fondare ordini chiusi o caste aventi una posizione preminente sulle altre, ma dare agli organi del potere giudiziario l'autonomia indispensabile alle loro funzioni.

A questo concetto si ispira la prima parte del disegno di legge, in cui la separazione della Magistratura viene attuata con una serie di disposizioni che possono esprimersi in un duplice principio: distinzione della funzione giurisdizionale dagli altri servizi pubblici, distinzione delle categorie dei magistrati in base al solo criterio delle funzioni. È un criterio semplice e fondamentale. La parificazione di tutti i funzionari civili e militari dello Stato, che portava al ridicolo della divisa per tutti, dal più basso al più elevato di grado, deve scomparire e la Magistratura si deve articolare nel suo ordinamento sopra l'unico elemento razionale che permette una distinzione tra i componenti: la diversità di funzione. Queste funzioni nella pratica si distinguono nei tre gradi della giurisdizione. Con perfetta corrispondenza si devono sceverare i magistrati di tribunale da quelli di appello e da quelli di cassazione. Punto e basta.

Dico così perchè la Commissione ha proposto — e per verità, con l'approvazione unanime dei colleghi — di sopprimere quell'ulteriore distinzione che figurava nel progetto ministeriale e che si riferiva alle così dette funzioni direttive superiori. Non mi dilungo su questo punto, perchè tutti siamo d'accordo. Ma non era coerente con le premesse il distinguere dalle altre le funzioni direttive superiori, se si parte appunto dal presupposto che le categorie dei magistrati possono avere, per unica base, la diversità della funzione giurisdizionale. Non c'è dubbio che i magistrati più elevati di grado hanno da avere, nella legge, il riconoscimento della loro preminenza, non soltanto per motivi di prestigio, ma anche ai fini del potere disciplinare, attribuito a chi esercita i compiti di capo di un ufficio giudiziario ed è investito di una serie correlativa di notevoli responsabilità. Ma per attuare un simile riconoscimento non c'è bisogno di costituire una

quarta categoria, e può bastare il parlare semplicemente di « cariche superiori ».

Dico di più: questo disegno di legge ha avuto una elaborazione paziente da parte della Commissione (la quale, in verità, gli ha dedicato tutto il tempo che richiedeva l'importanza dell'argomento, anche se talvolta alcune impazienti sollecitazioni facevano pensare che non tutti se ne rendessero conto). Ora, studiando e cercando di migliorare più che si potesse queste disposizioni, si è fatta strada un'altra idea che non ha ancora trovato formulazione nel progetto distribuito al Senato, ma per la quale la Commissione esprime, sin da ora, la sua opinione favorevole. Parlo della proposta che là dove si menzionano le cariche superiori, non si alluda soltanto al primo presidente, al procuratore generale della Corte di cassazione, al presidente di sezione della stessa Corte di cassazione, e ai presidenti della Corte di appello, a quei magistrati, insomma, che nell'ordinamento burocratico vigente fino ad oggi coprivano i gradi dal terzo in su, ma si contemplino anche i magistrati aventi, in realtà, cariche superiori, tutti i magistrati che effettivamente sono investiti di funzioni direttive, fra i quali sono i presidenti di Tribunale e i procuratori della Repubblica ...

ZOLI. Ed i pretori.

BO, *relatore*. ... E i pretori di determinate Preture. Toccherà al Ministro esprimere la sua opinione in proposito, ma credo che egli non vorrà dichiararsi contrario.

Questo è il primo e più saliente corollario del principio della separazione della Magistratura dalla amministrazione attiva. E, come dicevo, su questo tema tutti i membri della Commissione si sono trovati d'accordo. Nella Assemblea si sono levate delle voci contrarie. Per esempio, il collega Lepore, con la sua simpatica foga abituale, ha sostenuto che, pur non essendovi nulla da obiettare al progetto governativo, tuttavia esso non basta per risolvere la crisi della giustizia e la disfunzione — usiamo la bruttissima parola — dei servizi relativi. Ci vogliono altri rimedi, dice il senatore Lepore, e soprattutto un altro Codice di procedura civile, dovendosi abrogare il Codice del 1940, per quanto riveduto nel testo che il Parlamento ha licenziato un anno fa. Evidentemente con tali critiche si va molto lontano, per

quanto esse siano da considerare; e io credo di esprimere un voto di tutti, augurando all'onorevole Piccioni di poter affrontare a suo tempo, nella sua lunga e meritoria fatica di Guardasigilli, anche il problema della riforma dei Codici. Ma se noi vogliamo incominciare a far le cose immediatamente possibili, non vedo la ragione per negare che il progetto, che oggi discutiamo ed esaminiamo, meriti di essere approvato come un primo avvio alla soluzione di un complesso di problemi che da troppi decenni, in Italia, aspettano dolorosamente una soluzione.

Qualche collega dell'estrema sinistra, a sua volta, ha lamentato che il progetto sia insufficiente rimedio ai mali universalmente lamentati, ed ha detto che nulla di buono si potrà fare per l'amministrazione della giustizia finchè non si attueranno le altre disposizioni della Costituzione, prima tra le quali quella sul Consiglio superiore della Magistratura. Ma siamo sempre lì, onorevoli colleghi! Io non posso dimenticare — e credo che dal collega Persico a tutti i membri ed amici della mia Commissione lo ricordiamo con pari sentimento di compiacenza — che questo disegno di legge è nato, per così dire, un po' in una atmosfera di famiglia, qui in Senato, quando, concludendosi la discussione sull'ultimo bilancio della giustizia, un voto espresso in un ordine del giorno che portava la firma di tutti i membri della Commissione della giustizia, da Enrico De Nicola a Vittorio Emanuele Orlando, a tutti gli altri, raccomandava al Ministro di mettersi al lavoro realizzando subito le poche cose indifferibili, che si potevano fare senza indugio. Due ne raccomandavamo in particolare: l'aumento dei ruoli dei magistrati e l'aumento corrispondente delle retribuzioni, in attuazione del principio della separazione dell'ordine giudiziario.

Ora, riandando a questa genesi del progetto, non mi pare che nessuno qui dentro possa negargli il suo voto, ritenendo che esso non costituisca che un passo troppo breve su una lunga via che dovremo percorrere, se vorremo un giorno arrivare a porre la amministrazione della giustizia in condizioni degne delle nostre tradizioni e della nostra civiltà. Piuttosto compiaciamoci per il momento che questo disegno di legge, insieme con l'altro ge-

mello che discuteremo fra qualche settimana sugli organici, ci permette di guardare a una soluzione concreta e relativamente vicina di quella crisi di cui è inutile parlare ancora una volta e che ogni giorno tocchiamo con mano.

Ho detto incominciando che l'idea chiave della legge è lo sganciamento della Magistratura. Il trattamento economico stabilito nella seconda parte del progetto e nelle tabelle allegate non è che il corollario necessario di tale premessa. È il secondo capitolo che va considerato indissolubilmente dal primo e che non può essere considerato come una delle tante leggi che concedono aumenti di stipendio ai dipendenti dello Stato.

Su questo punto del nuovo trattamento economico sono state espresse delle critiche su cui mi fermerò fra poco. Ma, prima di scendere ai particolari, richiamo l'attenzione della Assemblea sopra la ovvia considerazione che si deve dare di più al magistrato, perchè dal magistrato è legittimo pretendere di più.

Quando, anche nell'attuale discussione, si è parlato di un certo discredito che purtroppo va serpeggiando in qualche ambiente intorno ai magistrati, quando si è accennato ad una certa crisi di fiducia, si è detta una verità sulla quale non è il caso di chiudere gli occhi. Sta anche di fatto che i magistrati possono sbagliare. Quando il Ministro guardasigilli vuol separare l'ordine giudiziario dall'amministrazione attiva, non muove da feticci o da idoli, ma dal fermo desiderio che il magistrato assolva nel miglior modo possibile il suo compito. Per assolvere questo ufficio essenziale alla vita civile, ci vogliono indipendenza e autonomia. Condizione prima dell'indipendenza e dell'autonomia è un trattamento economico tale da garantire almeno un minimo di tranquillità e serenità di lavoro.

Ora, a queste considerazioni bisogna far capo, per rendersi conto di certe disposizioni del progetto; del perchè, ad esempio, molto opportunamente, il Ministro guardasigilli aveva introdotto un criterio di selezione abbastanza rigoroso, proponendo, nell'articolo 7, che fosse necessario, per adire alla Magistratura, non solo il conseguimento della laurea in giurisprudenza da due anni, ma una votazione non inferiore nella laurea a nove decimi, e cioè a

1948-51 - DXCIH SEDUTA

DISCUSSIONI

2 MARZO 1951

99 punti su 110. La Commissione ha abbassato questo limite.

PERSICO. A malincuore.

BO, *relatore*. È vero: a malincuore. Ma anche per una certa considerazione della realtà, perchè tutti sappiamo come purtroppo le disgraziate vicende della Nazione abbiano costretto molti giovani, negli ultimi dieci o quindici anni, a fare gli studi alla meno peggio e come in tutte le scuole, università comprese, a cinque anni dalla fine della guerra siamo ancora lontani da un sufficiente livello di serietà. Per tener conto di questo stato di cose, la Commissione ha proposto di scendere a 90 su 110 punti, come votazione minima per i concorsi alla Magistratura. Però non credo che si possa andare più in là. So che alcuni colleghi sono di parere contrario e l'hanno detto francamente, ma se vogliamo elevare il tono della Magistratura, dobbiamo esigere che la cernita degli aspiranti sia fatta con qualche rigore. Non si dica che in fondo la votazione dell'esame di laurea conta poco e che vi sono stati casi in cui anche insigni giuristi hanno ottenuto un misero voto negli esami universitari.

In realtà, nella vita conta la media, e per misurare la capacità dell'uomo medio nessuno è ancora riuscito a trovare uno strumento diverso dall'esame, per imperfetto che sia. D'altra parte, se si obietta che nessuna votazione minima deve essere prescritta, perchè anche un giovane preparato può avere il minimo dei voti, si dovrebbe coerentemente arrivare alla conseguenza che non sia necessario il concorso, perchè anche il concorso è un esame e tutti gli esami sono fallibili.

Ora, per adeguarci a quel criterio di giusta e moderata severità, dal quale non si deve prescindere quando si vuole elevare la dignità della Magistratura, non si può permettere che la selezione sia fatta abbandonandosi alle indulgenze, alle arrendevolezza, alle debolezze che per troppo tempo hanno dominato, e mi auguro che cessino di dominare, la vita del nostro Paese. (*Segni di consenso*).

Un'altra considerazione, se mi consentite. Non c'è dubbio che la dignità della funzione giudiziaria non permette al magistrato, che domani avrà nel quadro del nostro ordinamento costituzionale la posizione che questo progetto di legge vuole dargli, certe manifestazioni

di protesta delle quali anche qui si è parlato, con un senso di amarezza. Allo stesso modo che sarebbe inconcepibile, per esempio, lo sciopero dei membri del Governo o dei membri del Parlamento, io mi permetto di ritenere non lodevoli le agitazioni collettive dei magistrati che si astengono dal lavoro e quasi scendono in piazza per rivendicazioni economiche.

La vocazione, l'ufficio, la missione del magistrato devono essere sempre tenute presenti, ed è necessario che nel nostro costume si introduca questa idea, che una disciplina o una autodisciplina si impone al magistrato in tutte le circostanze. Tutto questo non è che una espressione della fiducia che ognuno di noi ha, non solo nell'ordine dei giudici in astratto, ma nei magistrati che in questo momento esercitano da noi la giurisdizione. Io non voglio, nè fare della retorica, nè dilungarmi, e perciò non ripeto ciò che con maggiore efficacia è stato accennato da autorevoli colleghi, quando hanno rammentato i titoli che la maggioranza dei nostri giudici si sono guadagnati alla considerazione del Paese. Vorrei solo dire, a proposito di questi titoli di stima, come nel momento più tragico e più decisivo della storia recentissima del nostro popolo, durante la lotta di liberazione, parecchi giudici abbiano pagato di persona combattendo contro il tedesco invasore e contro la repubblica di Salò. Tra questi gloriosi magistrati ne rammento due, che vissero nella mia Liguria, il giudice Panevino e il sostituto pubblico ministero Drago, entrambi di Savona, e li voglio ricordare tra quanti hanno lasciato la vita sotto il piombo nazi-fascista e nei campi di concentramento, perchè nel porre le fondamenta del nuovo ordinamento giudiziario noi abbiamo innanzi alla mente anche la bella pagina che la Magistratura ha scritto nella lotta per la resistenza e la libertà. (*Approvazioni*).

Vengo al secondo capitolo, al tema economico. Qui erano possibili, in ipotesi, due ordini di obiezioni. Si poteva osservare che il progetto proposto dal Ministro ed emendato dalla Commissione era troppo restrittivo, si poteva dire che dava troppo. Che dia troppo poco, per essere sinceri, non è stato detto con molta insistenza, perchè tutti ci siamo resi conto che vi sono purtroppo delle ferree necessità di bilancio le quali (e probabilmente in questa seduta se ne

farà interprete il nostro collega Gava, Sottosegretario per il tesoro), come hanno imposto di ridurre notevolmente l'ammontare degli aumenti originariamente delineati nello schema governativo, così non hanno permesso di allargare oltre certi limiti il trattamento economico.

Ma c'è stato detto: la Commissione di giustizia s'è spinta troppo in là. In modo particolare il collega Zoli ha un po' messo tutti i membri della Commissione sul banco degli accusati per... violazione dell'articolo 81 della Costituzione, quando ha notato che ad un certo punto la relazione si è fatta il dovere di far presente che la Commissione finanze e tesoro aveva manifestato parere contrario ad una proposta di miglioramenti rispetto al progetto ministeriale, e tuttavia ha creduto di poter prescindere da tale parere.

Ora, onorevoli colleghi, la Commissione può aver sbagliato (e farò fra poco ammenda di un errore che anche io ho commesso circa una disposizione che non figurava nel testo ministeriale e che in verità deve essere espunta dal progetto) ma non ha avuto torto quando ha creduto che i modesti aumenti di cui adesso parlerò non comportassero un carico impossibile per l'erario.

Sia intanto dato atto alla Commissione della fermezza con cui ha resistito a molte domande di postulanti che (per servirci di un pittoresco paragone ripetuto anche oggi) alzavano la mano per chiedere di essere imbarcati anche loro sul calesse. Abbiamo proposto di estendere gli aumenti di retribuzione a certi addetti alla Corte dei conti che per analogia di funzioni ci è parso che potessero a loro volta essere contemplati in questa legge. Ma il collega Zoli sa come me quante sollecitazioni e istanze e da quante parti sono arrivate a tutti noi per chiedere fino all'ultimo giorno (e ne arriveranno ancora prima dell'approvazione degli emendamenti!) delle estensioni basate, in parole povere, sopra il criterio « perchè questi sì e questi altri no? Perchè i magistrati sì e noi no? », come se, una volta di più, non fosse da ripetere che questo progetto va sempre giudicato alla luce della premessa fondamentale che la Magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni potere e che alla diversità di funzione deve corrispondere la differenza di retribuzione!

Ora la Commissione ha creduto di non dover modificare il progetto ministeriale là dove contempla le cosiddette magistrature amministrative. Il nostro collega Zotta ha oggi dissertato dottamente sopra la natura giurisdizionale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Io non voglio entrare in un argomento che mi porterebbe troppo lontano. Ma osservo che effettivamente, se le leggi devono obbedire soprattutto a criteri di opportunità pratica, ha fatto bene il Guardasigilli quando ha parificato con la Magistratura, agli effetti del trattamento economico, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti. Sono organi, è vero, che non esercitano soltanto funzioni giurisdizionali, ma nella nostra tradizione legislativa fino ai tempi più recenti essi sono sempre stati equiparati alla Magistratura ordinaria. Non vi è quindi una ragione per distinguere fra questi istituti e i magistrati a cui si riferiscono più propriamente gli articoli 101 e seguenti della Costituzione.

Vorrei dire, con qualche minor sicurezza (per essere del tutto sincero), press'a poco lo stesso per l'Avvocatura dello Stato, la quale — dobbiamo riconoscerlo — non esercita funzioni giurisdizionali. Tuttavia essa è una collaboratrice...

DE LUCA. Anche gli avvocati collaborano con la giustizia.

BO, *relatore*. L'avvocato è al servizio del cliente, con il quale è legato da un rapporto di diritto privato, mentre l'Avvocatura dello Stato è vincolata da un rapporto di impiego pubblico. E mi dispenso da altre considerazioni, per brevità. D'altra parte, oggi era probabilmente difficile all'onorevole Piccioni modificare un orientamento legislativo che si era consolidato dalla legge del 1933 sugli avvocati dello Stato fino alle disposizioni che negli anni 1946, 47 e 48, a ogni aumento di retribuzione, con indennità comunque designate (caropane, presenza, toga, famiglia, ecc.) quello che era concesso alla Magistratura attribuivano ugualmente all'Avvocatura dello Stato. Mi rendo conto che, giunti a questo punto, non si può più ritornare indietro e mettere l'Avvocatura dello Stato fuori dell'orbita di applicazione di questa legge, come se i suoi componenti appartenessero all'amministrazione attiva. Questo, per giustificare l'atteggiamento della Commissione di fronte al testo dell'articolo 14, che stabilisce

il trattamento delle Magistrature amministrative e dell'Avvocatura dello Stato.

Ha sbagliato la Commissione, quando tra i magistrati della Corte dei conti ha inserito anche i gradi minori di quest'organo, i vice-referendari di prima e seconda classe e gli aiuto-referendari?

Ho detto, poco fa, che noi siamo disposti a rimettere la decisione al Senato, al quale sottoponiamo le perplessità che avevamo, per vero, anche quando abbiamo formulato questo emendamento aggiuntivo all'articolo 14. Perchè è esatto che gli aiuto-referendari e i vice-referendari di primo grado non esercitano a rigore funzioni giurisdizionali; ma è anche certo che nell'ordinamento attuale della Corte dei conti la carriera è articolata in base ad un unico esame di ammissione, per cui gli aiuto-referendari accedono man mano ai gradi superiori senza passare attraverso il vaglio di esami successivi.

DE LUCA. Ma non hanno funzioni giurisdizionali in senso stretto ...

BO, *relatore*. Non hanno funzioni giurisdizionali in senso stretto perchè non emettono decisioni ...

DE LUCA. Ed allora?

BO, *relatore*. Onorevole De Luca, non ci vuole troppa finezza per accorgersi di questo; ma è un fatto che sia i vice-referendari, sia gli aiuto-referendari esercitano funzioni di stretta collaborazione nelle funzioni preparatorie e preliminari alla funzione giurisdizionale commessa alla Corte dei conti, per cui potevano valere a questo proposito i medesimi criteri di analogia, se non di identità, che sono stati invocati per l'allargamento del trattamento economico all'Avvocatura dello Stato.

BOSCO. Ma perchè solo a certi gradi? (*Interruzioni e commenti dal centro*).

BO, *relatore*. C'è però a questo punto una considerazione fondamentale che devo onestamente sottoporre al Senato, e che giustifica la perplessità che oggi domina l'animo della Commissione. A conti fatti, pare che le spese comportate dall'allargamento degli aumenti al personale minore della Corte dei conti raggiungerebbero la cifra (che, mio Dio!, non è in ordine assoluto spaventosa ma lo è in ordine relativo, e se non è spaventosa è abbastanza seria) di 186 milioni. E siccome a questo punto il Sot-

tosegretario al tesoro probabilmente ci rammenterà le ristrettezze del bilancio e d'altro che la Commissione si rende conto della fondatezza delle critiche fatte dal senatore Zoli, per queste ragioni probabilmente questo emendamento aggiuntivo dell'articolo 14 potrà meritare un riesame e forse non sarà, per lo meno oggi, suscettivo di accoglimento.

MAGLIANO. Ci insistiamo perchè non è giusto...

BO, *relatore*. Questa è stata la sola aggiunta, onorevole Zoli, la sola estensione che la Commissione si è permessa di introdurre nel progetto ministeriale.

ZOLI. Anche l'articolo 17 è una estensione.

BO, *relatore*. Adesso sto parlando della estensione ad altri del trattamento fatto per i magistrati in servizio; verremo poi alla quiescenza.

Ora che cosa doveva fare la Commissione? Di fronte alla tabella A, nella quale il Ministro ha aumentato gli stipendi annui dei magistrati sopra certe basi, doveva forse la Commissione ragionare come ha un po' fatto il senatore Zoli, e cioè paragonare il trattamento economico dei nostri giudici prima della guerra del 1915-18 con quello odierno per concludere che, in media, rispetto al trattamento di allora essi vengono ad avvantaggiarsi di un coefficiente di moltiplicazione superiore al valore della lira prima del 1914?

Ma per una felice contraddizione il senatore Zoli ha rinnegato per primo questo criterio quando ha proposto alcuni emendamenti che la Commissione si è compiaciuta di approvare aumentando gli stipendi...

ZOLI. Io sono d'accordo fino qui, non sono più d'accordo quando avete detto che dobbiamo camminare ancora!

BO, *relatore*. La Commissione ha accolto le sue proposte, senatore Zoli, quando ha ammesso che per certi gradi, e cioè per i magistrati di Tribunale e d'Appello, si aumentino le retribuzioni, lasciando immutato il trattamento economico fatto ai gradi superiori. Ora, sta di fatto che, se certi calcoli sono esatti, va tenuto presente che gli aumenti di spesa complessivi portati dalle proposte di Zoli sarebbero, secondo alcuni, di 340 e secondo altri di 280 milioni di lire. La Commissione, appunto perchè conviene nella fondatezza di queste pro-

1948-51 - DXCIII SEDUTA

DISCUSSIONI

2 MARZO 1951

poste, è lieta di farle sue, ma non crede di meritare il rimprovero di eccessiva spensieratezza se in certi ristretti limiti ha proposto qualche aumento. Tutto questo per i magistrati in servizio.

C'è poi il trattamento di quiescenza sul quale, se qui è stata espressa qualche voce di dissenso è stato per deplorare la scarsa misura adottata dalla Commissione, la quale propone di aumentare la base pensionabile dello stipendio dal 50 per cento al 60 per cento, mentre da alcuni si riterrebbe equo ed umano portare la minima base pensionabile al 70 per cento. La Commissione ha rammentato che anche qui non si poteva nè fare miracoli nè andare oltre dati limiti. Credo però che il rappresentante del Tesoro vorrà prendere in attenta considerazione la nostra proposta perchè in realtà, per i 1138 magistrati attualmente in pensione, che hanno onoratamente speso la loro vita nell'amministrazione della giustizia, non si può dire che il trattamento attuale sia tale, non dico da consentire larghezze di vita, ma neanche una sufficiente tranquillità rispetto al presente e all'avvenire.

Un altro punto, e con questo ho finito quanto al trattamento economico: quello della decorrenza retroattiva degli assegni.

Articolo 17. Il progetto del Guardasigilli stabiliva implicitamente che il nuovo trattamento economico dei magistrati in servizio avrebbe avuto effetto dalla entrata in vigore della legge. Non c'è dubbio che questo, in teoria, è il criterio più corretto: ma qui, ancora una volta, badiamo non tanto al rigore dei principi, quanto all'equità. In realtà questa legge, da tanto tempo attesa, ha una data di nascita che possiamo far risalire, in certo senso, al giugno dell'anno scorso, e precisamente al giorno in cui il Guardasigilli ci annunciò la presentazione del presente disegno di legge e dell'altro sugli organici. Da allora, naturalmente, il progetto ha dovuto seguire una lunga trafila, ma le aspirazioni, le esigenze e le necessità alle quali esso voleva e vuole dare soddisfazione esistevano in epoca ben anteriore al giugno del 1950. Ed aggiungo: ci sono nella nostra prassi legislativa degli ultimi anni, recente e recentissima prassi, numerosi esempi (troppi, dico io per primo) di norme in cui, agli effetti della decorrenza, un determinato trattamento eco-

nomico viene attribuito da una data anteriore a quella della entrata in vigore della legge. Si può domandare se anche in questo caso non sia opportuno ed equo, anche se non proprio rispondente ai criteri di una severa amministrazione, di far decorrere gli aumenti da un'epoca precedente a quella in cui la legge andrà in vigore.

Resta l'ostacolo più grave, quello della copertura, della possibilità che si violi l'articolo 81 della Costituzione. Ora la mia scarsa competenza non mi garantisce di aver sott'occhio dei dati incontrovertibili ma devo dire che la Commissione si è documentata sull'argomento ed ha potuto apprendere che in realtà, secondo le cifre indicate dalle note di variazione presentate per il bilancio della giustizia dell'anno finanziario in corso, un margine tale da consentire una certa decorrenza retroattiva agli aumenti di retribuzione ci sarebbe. Non ci sarà, forse, per permettere di arrivare addirittura al 1° luglio 1950, ciò che sarebbe desiderabile ed è stato espresso nell'articolo 17; questo lo dirà il Ministro guardasigilli. Ma qui, già che siamo a parlare di cose giudiziarie, ci si lasci far seguire alla domanda principale per lo meno una domanda subordinata: se veramente la situazione insuperabile del bilancio non permette di dar corso agli aumenti dal 1° luglio 1950, si consenta per lo meno che tali aumenti, onorevole Gava, si facciano comunque correre dal 1° novembre 1950, e cioè dalla data che corrisponde quasi al giorno della presentazione del progetto ministeriale.

CONTI. Bisognerebbe cominciare dal '60!

BO, *relatore*. Onorevole Conti, auguriamoci di poterci arrivare!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma l'onorevole Conti parlava del 1860!

BO, *relatore*. Voglio dire che l'osservazione del collega Conti dimostra che non si possono combattere gli aumenti dicendo che i magistrati sono stati sempre pagati male.

Detto tutto questo per la parte economica, devo, prima di concludere, fermarmi su una ultima disposizione del progetto, l'articolo 18, il quale è stato fatto bersaglio di una serie di emendamenti soppressivi. Ho da avvertire che, considerando meglio le cose, la Commissione si è convinta che questa legge non è la sede competente per l'inclusione dell'articolo 18. Non

discuto sulla bontà o no di questa proposta. Nella Commissione essa fu caldamente raccomandata sulla base di ragioni che potevano a prima vista apparire discretamente probanti. Quando il progetto divenne di pubblica ragione, furono prospettati da altre parti argomenti opposti che meritano seria considerazione. Quindi la questione resta impregiudicata: ma questo non è il punto che ci interessa. A me basta per ora notare che, volendo effettivamente porre in questa legge solo ciò che è pertinente alla sua materia, l'articolo 18 deve essere stralciato. Vedrà poi il Senato se sarà il caso di discorrerne in altra sede.

Con questo io ho finito questa mia, forse un po' slegata, esposizione dei motivi per i quali la Commissione di giustizia, della quale io non sono stato che il portavoce (il che vorrei ricordare particolarmente al senatore Macrelli, che mi ha trattato un po' come i giudici fanno a volte con gli avvocati ai quali nelle sentenze devono dar torto, perchè mi ha infiorato di elogi probabilmente immeritati... per attaccare nella sostanza parecchie osservazioni che ho esposte nella relazione), invita il Senato a dare approvazione al progetto.

Vorrei chiudere allargando lo sguardo con un pensiero che si riconnette alle considerazioni da cui ho preso le mosse. Gli antichi parlavano della giustizia come fondamento degli Stati e tutti ragioniamo volentieri di quel che ci è caro. Chiunque abbia in cima ai suoi pensieri alcuni beni essenziali come la libertà e la giustizia vede nella Magistratura il sommo presidio e la difesa più alta della vita civile e della pace sociale. Per ricostruire questa nostra vecchia casa, per edificare un nuovo costume, per la serenità del nostro avvenire, occorre anche por mano alla riforma della giustizia, e per attuarla con concretezza e con coraggio bisogna cominciare da leggi come queste, le quali fonderanno un edificio che domani ci darà maggiore sicurezza e una più elevata dignità di vita. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

(*La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,55*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccioni, Ministro di grazia e giustizia.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, io sono particolarmente grato al Senato per la quasi unanime adesione a questo disegno di legge; dico quasi unanime perchè se l'unanimità fu raggiunta in seno alla Commissione di giustizia, qualche voce discorde — il senatore Cosattini in modo particolare — si è levata in questa discussione. Io penso che non poteva essere diversamente, sia per il contenuto del provvedimento proposto, sia perchè esso non è che una parziale esecuzione di un voto unanime del Senato ricordato testè dal relatore, onorevole Bo. Quando il Senato, con l'ordine del giorno del 21 giugno 1950, unanimemente disponeva che, nell'attesa di adeguare l'ordinamento giudiziario ai principi sanciti dalla Costituzione, si attuasse intanto lo sganciamento economico della Magistratura, quale ordine autonomo dello Stato, dagli organismi dell'amministrazione pubblica, assegnando compensi corrispondenti all'importanza e dignità delle funzioni, e si aumentassero i quadri per lo meno nella misura di 500 magistrati e di altrettanti funzionari di cancelleria, in modo da provvedere sia ai bisogni accresciuti della popolazione e sia alle nuove esigenze, esso indicava una particolare concreta via da seguire in tutto questo lavoro di ricostruzione, se così si può dire, dell'ordine giudiziario nostro e confluiva in quel medesimo momento in una identica impostazione che io, come Ministro, avevo creduto di dover dare al mio lavoro, tanto che nella medesima seduta potei annunciare la già avvenuta presentazione del provvedimento che riguardava l'aumento degli organici e che mi disponevo a presentare un altro progetto di legge per realizzare la giusta richiesta dello sganciamento e del nuovo trattamento economico alla Magistratura.

Tutto questo noi abbiamo fatto e lo abbiamo fatto in quel modo, con quelle forme, entro quei limiti che sono stati ricordati ed illustrati ampiamente nella discussione. Io sento di non dover essere l'ultimo difensore di questo provvedimento, che si difende da sé con il consenso quasi unanime che ha ottenuto. Io mi limiterò quindi a prendere in considerazione talune delle più consistenti obiezioni che sono state fatte non al principio informatore del disegno di legge ma a talune particolarità di

esso. E prima di tutto vorrei sgombrare il campo da una osservazione preliminare di carattere generale che è rimbalzata un po' da una parte all'altra dell'Assemblea e ha trovato espressione in quelle che sono state le particolari significazioni di taluni più decisi orientamenti. Mi riferisco in modo particolare al senatore Berlinguer ed al senatore Macrelli (quest'ultimo senza esplicitamente rilevarlo in un apposito ordine del giorno) i quali hanno ricordato che c'è un problema superiore a quelli stessi ai quali noi abbiamo cercato, sia pure modestamente e parzialmente, di dare una soluzione. Questo problema più vasto si esprime attraverso precisi dettati della norma costituzionale. Insomma, essi dicono, ci avete detto: in attesa del nuovo ordinamento giudiziario si dispone questo, questo e questo. Ma, essi domandano, questa attesa quanto dovrà durare? Quando si darà vita al nuovo ordinamento giudiziario? Gli studi in corso per preparare un adeguato provvedimento legislativo che dia attuazione alle norme dell'articolo 104 della Costituzione, a che punto sono?

Non amo nascondermi dietro le perifrasi vuote o reticenti non degne dell'Assemblea alla quale parlo. Già in precedenti discussioni io ho cercato di delimitare i termini ed i confini di questo grave problema; oggi, in risposta alle richieste formali venute da alcune parti del Senato, debbo affermare che lo studio per la preparazione di un disegno di legge che prenda in considerazione l'attuazione organica dell'ordinamento giudiziario, che trova la sua massima espressione nel Consiglio superiore della Magistratura, si trova in una fase di assai progredita elaborazione, tanto che io ritengo, senza naturalmente voler fissare un termine perentorio, come è stato chiesto con qualche ordine del giorno, che nel giro di pochissimi mesi si possa sottoporlo all'esame del Consiglio dei ministri. Debbo però ancora una volta, sommessamente, raccomandare al Senato una certa comprensione della gravità del problema.

L'ordinamento giudiziario non è cosa che possa risolversi con facilità, con rapidità, con improvvisazione; implica tali e tanti problemi e la sua attuazione deve rispondere a così alti interessi della giustizia, per cui è più che giustificato un attento esame, una ponderata valutazione, uno studio sereno ed obiettivo. Di

questo io do assicurazione al Senato, e debbo dire che non posso prendere in considerazione il suggerimento di presentare un disegno di legge qualsiasi pur di costituire una base di discussione. È un problema, ripeto, troppo impegnativo, troppo complesso e troppo grave che deve essere condensato in provvedimenti legislativi veramente adeguati e sentiti, anche per avere la possibilità di difenderlo in sede di inevitabili e gravi discussioni parlamentari. Ma intanto, onorevoli senatori, è proprio in ossequio al dettato costituzionale che noi abbiamo fatto questo provvedimento che oggi è davanti al Senato. Il suo contenuto caratteristico, peculiare, come già ha rilevato il relatore Bo, è un contenuto fondamentale che si ricollega strettamente a quello del nuovo ordinamento giudiziario.

Io sostengo — mi pare di averlo detto già altra volta al Senato — che, per arrivare al completamento di tutta l'architettura nuova dell'ordinamento giudiziario, fino alla determinazione minuziosa ed armonica del fastigio ultimo, cioè del Consiglio superiore, è necessario porre fondamenta solide. Ora, non c'è dubbio che il contenuto di questo provvedimento per la parte non economica, per l'altra parte morale e politica, direi, costituisce veramente il fondamento dell'autonomia della Magistratura, poichè per avere una autonomia consapevole e funzionale si deve riconoscere come premessa ineliminabile lo sganciamento, l'enucleazione di questo corpo di magistrati da tutto il quadro complessivo dell'amministrazione attiva dello Stato.

In sostanza, quando questo provvedimento sarà diventato legge, l'ordine giudiziario in forza di esso avrà un suo collocamento specifico, particolare, di pieno rilievo nella prospettiva dei poteri dello Stato; avrà una sua configurazione distinta da qualsiasi altra amministrazione attiva; sarà veramente una configurazione strutturale diversa in quello che è il tessuto ordinatore della vita dello Stato, nel disimpegno di una funzione che si stacca — pur nel fine di una armonia unitaria — da ogni altra funzione amministrativa dello Stato.

Questo è in sostanza il contenuto caratteristico della norma dell'articolo 107 della Costituzione.

Quando diciamo che la Magistratura si distingue soltanto in rapporto alle proprie funzioni non facciamo, come diceva l'onorevole Berlinguer e come mi pare dicesse inesattamente anche l'onorevole Zotta, solo una questione di mutamento di denominazione rispetto a quelli che sono i quadri o i gradi dell'amministrazione della giustizia. No, noi diciamo che l'ordine giudiziario ha questa sua peculiare caratteristica di distinguersi, diversamente da tutti gli altri ordinamenti dello Stato, in rapporto appunto a quella che è la funzione specifica di ciascun magistrato. Quindi è un rilievo, una impostazione di una notevole importanza nel processo evolutivo e formativo di questo nuovo ordine giudiziario.

E l'altra parte del disegno di legge che riguarda il trattamento economico rimane strettamente connessa a questa impostazione di distinzione dell'ordine giudiziario, altrimenti, sì, sarebbe niente altro che un semplice miglioramento economico, ma tale non è perchè non vuole essere se non il trattamento economico che si addice a quella speciale e distinta funzione, la quale sta a garanzia dell'autonomia della Magistratura, come il trattamento economico, in relazione a quella autonomia, sta a garanzia dell'indipendenza della Magistratura. E tutto questo d'altra parte trova riscontro in quell'ordine del giorno votato unanimemente dalla Costituente che poneva il problema della retribuzione economica della Magistratura in connessione con la sua indipendenza.

Come si determina concretamente lo sganciamento dai quadri degli altri funzionari dello Stato? È chiaro nelle disposizioni del disegno di legge e nelle illustrazioni che ne sono seguite: distinguendo perfettamente le funzioni caratteristiche fondamentali della Magistratura nei tre ordini dei magistrati di tribunale, di Corte di appello e di Cassazione, per cui non si può più parlare di tutti i gradi delle altre gerarchie statali.

È stata qui sollevata la questione della quarta categoria che comprende le cariche direttive superiori. La rielaborazione del provvedimento fatta dalla Commissione di giustizia non ha voluto seguire il progetto ministeriale in ordine a tale questione, e la Commissione ha proposto un correttivo con una denominazione diversa. Naturalmente noi non vole-

vamo fare una vera e propria distinzione sostanziale, perchè siamo consapevoli che la funzione giurisdizionale è funzione giurisdizionale ed è quella che veramente può servire a contraddistinguere le varie categorie di magistrati. Di conseguenza non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare questa diversa impostazione della Commissione ed accettiamo anche l'ulteriore estensione giustificatissima alla quale si è riferito poc'anzi il relatore. I magistrati si distinguono dunque in magistrati di Tribunale, magistrati di Corte di appello e magistrati di Cassazione, ma esistono poi uffici o cariche direttive le quali vanno dalle cariche direttive dei tribunali fino a quelle della Cassazione. E questo è giusto perchè implica una responsabilità maggiore, se non inerente alla funzione giurisdizionale, certo riferentesi all'esercizio della funzione giurisdizionale, alla disciplina, alla responsabilità dello svolgimento e attuazione della funzione giurisdizionale. Quindi è opportuno che in qualche guisa sia posta in rilievo anche questa caratteristica importantissima per l'attuazione dei fini della giustizia.

Vi sono poi altre questioni riguardanti sempre la prima parte del disegno di legge: ho sentito, con qualche sorpresa, l'obiezione fatta in riferimento al periodo di tirocinio di coloro che devono essere investiti di funzioni giudiziarie. Bisogna decidersi a scegliere la strada che si deve seguire: se noi siamo convinti — e credo che il Senato sia veramente convinto — che la funzione giurisdizionale è delle più elevate e delicate, di maggior responsabilità e sostanzialità nell'ordinato sviluppo della vita comune e per il suo retto equilibrio, bisogna da questo principio trarre alcune deduzioni pratiche per far sì che lo strumento adibito al raggiungimento di tale finalità risponda adeguatamente a quelle che sono le necessità della funzione giurisdizionale. Ora, se si può, come mi pare abbia fatto l'onorevole Zoli con accento di commossa deferenza, ricordare la figura eccezionalmente superiore dal punto di vista morale, intellettuale, civile, di altissimi magistrati, non si può, senza con questo implicare la responsabilità di chicchessia, tranne quella degli eventi sfortunati in cui siamo stati impigliati e travolti, non si può — come egli pure ha fatto — non ammettere che un certo rilassamento si è pur notato nella composizione e nella fun-

zionalità, nella preparazione, nella spinta a compiere col massimo sforzo di abnegazione questa suprema funzione giudiziaria. Ed allora, per compiere questo nostro dovere di cercare di ricondurla ai migliori fastigi che tutti auspichiamo, è giusto che affrontiamo le difficoltà pratiche che si presentano nell'attuazione di questo proponimento; quindi anche il problema del tirocinio deve essere opportunamente e seriamente considerato ed io dico che sarebbe cosa veramente saggia tornare al tirocinio di un anno. Non credo si aggraverebbero le condizioni del disservizio giudiziario: sei mesi più, sei mesi meno non possono recare un danno sostanziale alla funzionalità della Magistratura. Ma sei mesi più o sei mesi meno possono incidere sulla formazione e sulla preparazione del magistrato per l'attuazione della sua alta missione.

Così dicasi per quanto riferiscesi ai requisiti richiesti per l'ammissione nella Magistratura. Qui non è questione di usare sentimenti di comprensione verso certe situazioni particolari di giovani travolti da eventi a tutti noti, e che non hanno potuto compiere gli studi nella maniera desiderabile, poichè è solo una piccola frazione di tutta questa grande massa di giovani quella che può aspirare ad entrare nella Magistratura; ma se noi vogliamo, come dobbiamo, elevare il livello della Magistratura, è giusto (anche in rapporto a quella diversità di trattamento economico) è giusto che la selezione dei magistrati sia sottoposta ad un vaglio, ad un filtro più rigoroso di quanto non si sia fatto sinora. È stato giustamente detto che con ciò nessuno di noi intende deprimere l'importanza, la validità delle altre funzioni, ma quella della Magistratura sovrasta le altre, direi per la sua validità interiore e spirituale che richiede un affinamento particolare e una preparazione culturale più vasta e approfondita. Ma io ricordo, quando giovane frequentavo i corsi luminosi dell'onorevole Orlando all'università di Roma, le preoccupazioni di taluni compagni di università che si preparavano per il concorso in Magistratura e ci pensavano fin da allora, e seguivano i corsi universitari con maggiore assiduità col risultato di studiare più seriamente degli altri e di affrontare gli esami in una posizione più severa di quella di altri giovani più scapricciati. Quindi il richiedere una votazione

particolare nell'esame di laurea, oltre alle ragioni rilevate dal collega Bo, ha questo preciso intendimento di invitare i giovani ad una maggiore serietà di applicazione allo studio del diritto, come si conviene a chi vuole diventare veramente colui che è preposto all'applicazione del diritto stesso. Questo vale anche per i due anni di ulteriore preparazione al concorso. Non è vero che i giovani appena laureati hanno l'ardire di presentarsi al concorso della Magistratura così, quasi per giocare una carta, perchè anche il concorso è un esame, come giustamente è stato rilevato, quindi soggetto alle stesse critiche e alle stesse eventuali svalutazioni. Ma i due anni vogliono dire applicazione ancora maggiore, severo approfondimento di quelle discipline giuridiche che costituiscono appunto la base del concorso. Quando si richiede il biennio per gli esami di procuratore legale, biennio che poi con corsi di preparazione o meno, come quelli ricordati dall'onorevole Romano, e che può essere un biennio speso sul serio nella pratica legale, oppure speso per le più varie passeggiate urbane e suburbane (e tuttavia i due anni debbono passare), non si comprende perchè un uguale corso di tempo non debba essere prescritto prima di entrare in Magistratura. Non bisogna fermarsi al lato puramente esteriore del provvedimento e demolirlo con argomenti che hanno tratto a certe particolari considerazioni sociali senza investire la sostanza del problema, in rapporto alla importanza della funzione del magistrato.

Due anni di Pretura prima di essere promossi giudici di tribunale sono un'altra necessità sostanziale. E io qui debbo dichiarare che non posso accettare quella limitazione accolta dalla Commissione. Noi ci troviamo in grave difficoltà a coprire i posti di pretura che pur hanno una grandissima importanza sociale, morale e politica. Non dobbiamo aumentare ora le difficoltà a coprire i posti di Pretura che pur hanno ragioni, anche se socialmente possono avere un qualche valore, talune categorie dal sottoporsi a questo dovere e a quest'altra decisiva preparazione del magistrato quale si riscontra nell'esercizio delle funzioni di pretore. L'onorevole Zoli ricordò a tale proposito alcuni magistrati di altissima fama.

NOBILI. Non avete ricordato Casati.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono molti, per nostra fortuna. Non si esauriscono con l'elencazione di Zoli, elencazione che aveva un valore puramente esemplificativo.

Il ruolo dei pretori va soppresso in rapporto a questa distinzione caratteristica che noi abbiamo determinato ed i primi pretori rimarranno fino ad esaurimento dei posti secondo le modalità che sono state determinate dagli emendamenti apportati dalla Commissione al progetto ministeriale.

L'onorevole Zoli ha affermato la necessità di elevare il tono della giustizia penale. Io ho avuto occasione di fare questa medesima osservazione alla Camera dei deputati in sede di discussione della legge sulle Corti di assise. Ritengo anch'io che la giustizia penale vada portata al livello della giustizia civile, e soprattutto in ragione della sua funzione specificamente politica nel senso più tipico, più alto della parola, cioè nel senso che investe gli interessi di tutti i cittadini, non gli interessi dei privati.

È necessario anche il potenziamento dei servizi. Nessuno lo intende più del Ministro, che si trova in condizioni, voi lo sapete, particolarissime dal punto di vista delle non larghe disponibilità finanziarie, ed è consapevole di questa primaria necessità. Ma poichè l'onorevole Zoli, ho visto con piacere, ha un notevole prestigio anche nel campo delle deliberazioni, diciamo così, finanziarie, io le esorto a dare una mano alle richieste del mio Ministero, perchè anche alle esigenze dei servizi venga provveduto adeguatamente. (*Applausi*).

Il trattamento economico implica il miglioramento del trattamento dei magistrati in servizio, come quello di quiescenza dei magistrati a riposo. Non credo peraltro di dover tediare il Senato accennando ancora una volta ai motivi che impongono un diverso trattamento economico della Magistratura rispetto agli altri organi dell'amministrazione statale. Affermo solo che, se vogliamo comprendere il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato, e quelli che verranno su questa materia, compreso quello sull'ordinamento giudiziario, nella sua integrità, bisogna fare lo sforzo di sganciarsi dalla idea e dalla abitudine di continuare a equiparare i magistrati, economicamente, agli altri funzionari dello Stato. Finchè non si sarà compiuto,

nella coscienza e nella mente di ciascuno di noi, questo elementare sganciamento, noi non parleremo un linguaggio comune in ordine ai miglioramenti da apportare al trattamento economico dei magistrati. In sostanza voglio affermare che, certamente, tutti i dipendenti dello Stato hanno diritto ad un trattamento economico equo, giusto, dignitoso, tale che ne assicuri un prestigio ed un certo tenore di vita, tuttavia non bisogna dimenticare che la Magistratura, per le sue peculiari caratteristiche, non ultima quella di dover dare tutte le proprie capacità intellettive e tutto il proprio sforzo di lavoro esclusivamente alla funzione giurisdizionale, e anche perchè essa deve veramente apparire, di fronte a tutti, soggetti e oggetti della sua funzione, in una posizione inattuabile, deve avere un suo peculiare trattamento economico. E si sbaglia seriamente, secondo me, e si sconvolge il linguaggio necessario per esprimere questi concetti, quando si continui ad operare un raffronto fra le altre categorie di funzionari con quella dei magistrati.

È un trattamento economico brillante quello che abbiamo proposto? Onorevoli senatori, qui il senatore Zoli ha detto giustamente che il trattamento è scaturito da un esame oggettivo della situazione economica del Paese e finanziaria dello Stato. Sono io il primo, come è stato ricordato, che avrei voluto qualche cosa di meglio e di più per muovere quell'ultimo passo cui si riferiva l'onorevole Zoli che non ritengo sia stato compiuto con questo disegno di legge. Veramente avrei preferito che, una volta per tutte, la posizione, anche economica, del magistrato fosse stata definitivamente stabilita. Se questo non è stato possibile, dobbiamo pur contentarci di quel che abbiamo potuto fare e i magistrati debbono anche loro contentarsi perchè, per quanto ordine a se stante, sono pur sempre membri della comunità nazionale, e non possono staccarsi o prescindere da quelle che sono le sorti anche economiche della vita comune, della vita nazionale. Certo la caratteristica peculiare è stata quella del conglobamento di tutte quelle famose, varie e strambe indennità che erano venute germinando come una efflorescenza strana su questo settore del trattamento economico. Poter arrivare a dire — sempre in riferimento al medesimo concetto fondamentale — che l'assegno dei magistrati è questo unico, sen-

za suddivisioni, distinzioni o frazionamenti di alcuna specie, è molto più dignitoso e molto più corretto di fronte a tutti.

Lo stesso dicasi per il trattamento di quiescenza. Anch'io avevo sognato, nei miei primi passi ministeriali, anche in questo settore un trattamento più vistoso, più giusto; ma si è dovuto fare quel che si è potuto fare, ed in ogni modo, senza aderire a quei ragguagli comparativi, impressionanti che faceva con così acuta diligenza l'onorevole Zoli l'altro giorno, debbo dire che anche il nuovo trattamento di quiescenza è un passo avanti notevole nel riconoscimento dei giusti diritti della categoria dei magistrati. Dicevo che non posso aderire a quei ragguagli perchè le cifre, e specialmente le statistiche — mi si perdoni questa mia un po' strana incredulità — sono suscettibili delle più diverse interpretazioni.

ZOLI. È tavola pitagorica.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma al di là della tavola pitagorica, onorevole Zoli, preferisco orientarmi in rapporto a quella che è la vita quotidiana e misurare gli eventuali compensi in rapporto alla capacità di acquisto dei compensi stessi; garantire cioè un certo livello di vita. Quando questa conclusione positiva non si raggiunga, anche se le statistiche dicono che il compenso è di trecento o quattrocento volte quello che era nel 1914, a me interessa relativamente, e credo che molto relativamente ciò interessi ai magistrati.

TARTUFOLI. È giusto.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'applicazione dei provvedimenti economici alle altre Magistrature: Consiglio di Stato, Corte dei conti, Magistratura militare e Avvocatura dello Stato. Non solo per la cortesia che è in uso nelle strade toscane ove passano quei calessini cui faceva riferimento l'onorevole Zoli, ma per esatta comprensione di certe esigenze io non feci obiezioni a che nel medesimo provvedimento che riguarda la Magistratura ordinaria venisse considerata anche la posizione di queste altre Magistrature. Io ritengo, al di là di tutte le distinzioni sottili che si possono fare, che il Consiglio di Stato è una magistratura vera e propria nell'esplicazione di gran parte della sua attività; lo stesso apprezzamento io faccio per la Corte dei conti e non vi scandalizzerete se arrivo a dire — la giustizia militare

non ha bisogno di particolare illustrazione — che per me sta in giusta compagnia di queste amministrazioni anche l'Avvocatura dello Stato per le ragioni che sono state dette da alcuni, e perchè veramente l'Avvocatura dello Stato, per la quale qualche dubbio ho sentito serpeggiare insistentemente nella discussione, è un organo che inerisce strettamente alla applicazione della legge, alla migliore, alla più giusta ricerca della giustizia.

Quando voi parlate degli avvocati comuni comparandoli a quelli dello Stato, io dico che non è giusto fare tale comparazione perchè l'Avvocatura dello Stato è rivestita anche di una parte dell'autorità dello Stato e quindi ha certe sue attribuzioni che nessun avvocato in particolare può pretendere di avere. Essa si riallaccia in un certo modo alla funzione giurisdizionale e poichè per il passato è stata considerata come tale — c'è la legge fondamentale del 1923 che è rivelatrice a questo proposito — e siccome tutti gli aumenti applicabili alla magistratura nel passato sono stati applicati anche all'Avvocatura dello Stato, ritengo che non si possa deviare da quello che è stato fin qui razionalmente fatto per innovare in maniera tale da sconvolgere la stessa funzione di un organo così necessario com'è l'Avvocatura dello Stato. Piuttosto debbo dichiarare subito che aderisco alle conclusioni della Commissione che si è ricreduta giustamente per quanto si riferisce agli aiuto-referendari, ai vice-referendari della Corte dei conti. Questi veramente non possono essere considerati come magistrati. I magistrati cominciano dal grado sesto, non dai gradi settimo, ottavo ecc. e quindi mi pare sia giusto mantenere questa delimitazione netta che si ricava appunto dalla caratteristica della funzione.

MACRELLI. Hanno la stessa funzione degli altri.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo non è praticamente esatto. Non hanno una responsabilità giurisdizionale.

Circa il trattamento economico per i magistrati il progetto di legge ministeriale portava certe tabelle; il disegno di legge emendato dalla Commissione porta certe altre tabelle in accoglimento di taluni principi e di taluni emendamenti. Cosa devo dire io in ordine a queste nuove tabelle? Voglio essere estremamente sem-

plice e franco. Poichè le tabelle stesse, in definitiva, mettono capo a un miglioramento del trattamento economico, sia pure per talune funzioni, io, come Ministro della giustizia, non posso che rallegrarmi di questa comune ed unanime volontà della Commissione di giustizia, ma, come Ministro facente parte di un Gabinetto, devo pure essere sensibile, come pure lo sono stato, e seriamente, nella parte preparatoria di questo provvedimento ad altre esigenze che sono quelle espresse dal collega del Tesoro. Crede il Senato di poter vincere le resistenze del Tesoro? Nessuno ne sarà più lieto di me.

CONTI. Io rinuncio alla Somalia.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei allarga un po' troppo il discorso, senatore Conti. Se quelle resistenze non si potranno vincere, io naturalmente dovrò attenermi alla proposta originaria del disegno di legge ministeriale. Gli scatti; e qui vi è un'altra peculiarità degli emendamenti del senatore Zoli, cioè l'aumento del numero degli scatti, sia pure diminuendo il decorso del tempo tra l'uno e l'altro. Io ritengo che gli scatti, come erano previsti nella tabella ministeriale, fossero più adeguati a quella che è la realtà della permanenza dei magistrati nelle singole funzioni, e che l'ultimo scatto previsto, per esempio, per i giudici di tribunale — nella concezione dell'onorevole Zoli — avverrebbe troppo in là nello sviluppo della carriera. Per quanto io sia ammiratore della acuta intelligenza dell'amico Zoli, tuttavia non posso non ricordare che, talvolta, le intelligenze molto acute concludono il processo ideativo con dei paradossi veri e propri. Quale sarebbe qui questo paradosso? È quello, a mio avviso, che si riferisce alla insistenza perchè i giudici rimangano giudici di tribunale. La cosa potrebbe essere utile, ma allora bisognerebbe considerare un ruolo chiuso per i giudici di tribunale, prevedendo un trattamento che negli ultimi anni della carriera sia dal punto di vista economico uguale a quello dei magistrati di Corte di appello. Ma dico che sarebbe una involuzione se noi, in un certo senso, attraverso un sistema appropriato di scatti, non eccitassimo lo sforzo emulativo dei magistrati di tribunale per andare in Corte di appello, cioè per compiere la carriera; questa è una necessità natu-

rale, insopprimibile sotto ogni riguardo ed ogni sforzo per comprimerla andrebbe contro una esigenza istintiva, che poi è una ragione di progresso comune. Quindi l'allargamento della piramide alla base potrà essere raggiunto in un altro modo con un rimpinguamento maggiore di quello che è il numero dei magistrati, specialmente per i tribunali, ma non già costituendo un sistema di retribuzione economica tale che persuada a rimanere nei tribunali. D'altra parte mi domando, e qui vedo il paradosso chiaro: i posti delle Corti di appello debbono essere coperti; siccome non c'è immissione nelle Corti di appello di elementi che vengano da altre provenienze, ma solo di quelli che vengono dalle fonti originarie della carriera giudiziaria, è chiaro che quella quota di magistrati, necessaria per coprire i posti nelle Corti di appello, deve pur essere scelta tra i magistrati di tribunale. Quindi io, senza voler con ciò vincolare — e me ne guarderei bene — la decisione del Senato, mi limito ad una esortazione che è quella di riesaminare e di meditare ancora un po' più profondamente questo nuovo schema degli scatti, così come è stato proposto.

Per quanto si riferisce al trattamento di quiescenza, sono naturalmente d'accordo con la proposta di miglioramento fatta dalla Commissione e con la estensione del miglioramento di quiescenza ai magistrati che sono andati a riposo precedentemente.

Ancora un punto e mi avvio rapidamente alla fine: è quello per cui si è voluto bloccare per i magistrati il disimpegno di altre mansioni, comunque sempre debolissimamente retribuite. Certo, l'ideale sarebbe che i magistrati si dedicassero solamente ed esclusivamente alla funzione di giudici, però, vedete, questo è un altro rilievo che sta a caratterizzare la funzione dei magistrati. Quante leggi ci sono che richiedono interventi di magistrati per certe determinate funzioni, e quale è l'insistente richiesta delle varie amministrazioni, anche centrali dello Stato, perchè alcuni magistrati facciano parte di una o di un'altra Commissione? Questo perchè? Perchè il magistrato è una garanzia di competenza, di imparzialità, di regolarità nel funzionamento di questi organi che sono pure necessari per il funzionamento della pubblica amministrazione. Allora se questo è, ed è veramente così, come tutti coloro che sono

pratici della pubblica amministrazione fanno, perchè precludere la possibilità di adempiere queste funzioni, specialmente quella arbitrale, che può alleggerire anche il carico del servizio giudiziario? Perchè bloccare la possibilità ai magistrati di prestare questa loro opera specie quando è richiesta da disposizioni di legge varie? Quindi è bensì vero che non solo in ordine ai magistrati, ma in ordine anche ad altri organi di importanza suprema per la vita amministrativa dello Stato, Corte dei conti, Consiglio di Stato, ci può essere stata una qualche esagerazione nel senso di distrarre taluni di questi magistrati dalle loro funzioni istituzionali originarie per applicarli ad altre funzioni, ma non bisogna, per correggere un'esagerazione, passare all'esagerazione opposta e precludere quel che è l'ausilio necessario, doveroso, che può essere dato da questi elementi per il supremo raggiungimento dei fini dell'Amministrazione.

Vengo agli ultimi due articoli, il 17 e il 18. Riguardo alla decorrenza è inutile che ripeta quel che è stato detto. Io aderisco in quanto possibile alle conclusioni del relatore in ordine alla decorrenza. Debbo riconoscere, senza far colpa nè alla Camera nè al Senato, che provvedimenti di questa natura certo indugiano per lo stesso meccanismo dell'elaborazione legislativa. Ora, e specie in un riordinamento che vuol essere radicale della Magistratura, è certo che dall'approvazione della Costituzione ad oggi è passato parecchio tempo. Io ho cercato di far del mio meglio per essere pronto a prendere in considerazione queste più emergenti necessità della Magistratura, senza venir meno al canone dell'esecutorietà della legge dopo che è stata approvata, senza cioè impegni retroattivi, riconosco però che bisogna anche qui temperare quel che è il rispetto a tale canone con quella che è la comprensione di certe esigenze umane che non possono essere assolutamente pretermesse. Quindi io mi auguro che si possa trovare anche su questo un punto di convergenza che tenga conto delle aspettative dei magistrati e che tenga altresì conto delle supreme esigenze del Tesoro.

Per l'articolo 18 io mi sono stupito del come esso avesse trovato collocamento in questo disegno di legge. Aderisco quindi *toto corde* alla eliminazione di tale articolo.

Ho finito, onorevoli senatori. Io voglio dire una parola di fiducia. L'onorevole Cosattini, che io conosco come uomo ponderato, mi ha veramente impressionato quando ha dichiarato il fallimento della funzione giurisdizionale dello Stato. Mi pare che sia stato troppo pessimista. Io ritengo che la funzione giurisdizionale dello Stato, l'attività della Magistratura, i suoi compiti e le sue finalità sono ancora oggi servite con coscienza, rettitudine, spirito di sacrificio, con l'abnegazione necessaria per raggiungere le finalità medesime. Tocca a noi nè mortificare la funzione della Magistratura nè pretermettere l'esame di quelle che sono le sue giuste esigenze perchè essa attenda al suo compito con maggiore serenità e fiducia. Questo noi dovremmo fare e lo faremo ricordando, se mi è consentito, alla Magistratura stessa come la sua funzione, la sua suprema dignità deve trovare ascolto negli organi dello Stato al di fuori, al di sopra e senza il ricorso a nessuna forma agitatoria di nessun genere, che mal si addice a chi è investito di funzioni di tanta delicatezza.

Con questo intendimento e con il proposito fermo di continuare a camminare per la via concreta delle realizzazioni delle riforme inerenti all'ordinamento giudiziario, io vi invito, onorevoli senatori, a dare con sicurezza e con tranquillità il vostro voto favorevole a questo disegno di legge. (*Vivi applausi e numerose congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di grazia e giustizia di esprimere il parere del Governo sugli ordini del giorno che sono stati presentati dai senatori Berlinguer e Zotta.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, non posso accettare nè l'ordine del giorno Berlinguer, nè quello del senatore Zotta.

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, mantiene il suo ordine del giorno?

BERLINGUER. Lo mantengo e chiedo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Zotta, mantiene il suo ordine del giorno?

ZOTTA. Per le assicurazioni che sono state date dall'onorevole Ministro, dichiaro di ritirare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione l'ordine del giorno del senatore Berlinguer, do

la parola, per dichiarazione di voto, al senatore Ricci Federico, che ne ha fatto richiesta.

RICCI FEDERICO. È superfluo dichiarare che, se sarò una voce discordante, questo non ha nulla a che fare con i meriti della Magistratura. Prego inoltre il Senato di considerare per pronunciati gli usuali, direi rituali, complimenti ai pregi della relazione ed ai lavori della Commissione. Alla quale relazione, tuttavia, mi dispiace di dover esprimere il mio dissenso, per tre ordini di motivi, che esporrò con la massima brevità.

Il primo motivo si riferisce al criterio che ho sempre sostenuto cioè della unitarietà nel disporre in materia di compensi ai funzionari, unitarietà che quando non viene rispettata, cioè quando si presentano provvedimenti alla spicciolata che riguardano l'una e l'altra categoria, permette si producano turbamenti nella compagine dei detti funzionari. Come dissi più volte, tutte le questioni relative alla burocrazia debbono essere trattate simultaneamente o per lo meno previo parere del Ministro *ad hoc*, che in questo caso manca, e nulla risulta al riguardo.

Mi direte che siccome questa legge sgancia, o enuclea (per adoperare la locuzione adottata dall'onorevole Ministro) la Magistratura dal resto della burocrazia e forma di essa una categoria separata, non può farsi riferimento a corrispondenza di gradi tra gli altri funzionari e i magistrati. Questo è un ragionamento meramente teorico, ma in pratica non si può sopprimere tale corrispondenza. Essa esiste oggi: ed evidentemente domani si continuerà a fare riferimento a quello che oggi avviene. Vi è una corrispondenza dovuta alla età, al grado di cultura, alla anzianità. Vi è pure una corrispondenza dovuta alla gerarchia, che voi stessi avete stabilito. Ho ricevuto un librettino pochi giorni fa molto interessante, che regola le precedenze e le gerarchie. Non rammento quale posto avremmo noi senatori se partecipassimo a ricevimenti ufficiali. Certo non potrete mettere un uditore giudiziario prima di un generale. Dato che vi ho parlato di generali, vi segnalo un punto dove la corrispondenza è di palmare evidenza. Nella Magistratura militare, che avete voluto includere in questa legge, forse che il giudice militare, il quale è un graduato dell'Esercito, potrà avere un trattamento su-

periore al generale o al colonnello o al maggiore se egli ha il grado di capitano? Evidentemente dovrà avere un posto ed un trattamento relativo al suo grado e cioè inferiore a quello degli ufficiali a lui superiori che non sono funzionari della Magistratura. Dunque, non si può prescindere da una certa corrispondenza, da un certo parallelismo. Per quanti sforzi si possano fare per separare la Magistratura dal resto della burocrazia, tuttavia il confronto rimane ed il concetto di parità o disparità di grado sopravvive. E ciò necessariamente influisce sul trattamento.

Secondo motivo: il presente disegno di legge ove fosse approvato cagionerebbe un gravissimo danno al bilancio dello Stato, di per sé, e per gli altri aumenti che ne seguirebbero. Infatti il disegno di legge implica già una maggiore spesa di lire 1.646 milioni pari a 26 per cento. Gli ulteriori miglioramenti proposti dalla Commissione implicano altri 860 milioni annui cioè un altro 13 per cento. Poi vi sono ancora da aggiungere per questo esercizio 1.600 milioni dovuti alla proposta retroattività cioè di nuovo 13 per cento. Totale in questo bilancio 52 per cento, nei bilanci successivi 39 per cento almeno, senza contare gli ulteriori aumenti che conseguirebbero da parecchi emendamenti proposti.

Un aumento nella stessa proporzione nel trattamento della totalità dei dipendenti (che ora percepiscono complessivamente 550 miliardi) rappresenterebbe un maggiore aggravio di 286 miliardi nel bilancio in corso e di 215 miliardi nei bilanci successivi. Orbene, potete essere certi che tutte le altre categorie di funzionari chiederanno aumenti di questo genere, invocando parità di trattamento ed esaltando le proprie benemeritenze, e, tempo un anno, dovrete cedere su tutta la linea.

Vi chiedo se avete pensato alle condizioni del bilancio. Noi siamo qui non per deliberare soltanto aumenti di spesa ma per tutelare l'interesse dello Stato e del cittadino italiano. Si sono avuti 729 miliardi di disavanzo nel 1947-1948; 415 miliardi nel 1948-49; 175 miliardi nel preventivo 1949-50 e 170 nel preventivo 1950-51 che saranno almeno triplicati nel consuntivo; secondo poi recenti comunicazioni il preventivo 1951-52 presenta un *deficit* di 375 miliardi. Vi pare che con questa pioggia di di-

savanzi si possa essere così prodighi col denaro dello Stato, tanto più quando si considera l'andamento di questa spesa, che fu nel 1948-1949 415 miliardi pari a 26 per cento della spesa totale; nel 1949-50, 491 miliardi pari a 34 per cento e nel 1950-51 circa 550 miliardi pari a 35 per cento, sicchè se andiamo avanti con questo ritmo e facciamo nuovi aumenti gli stipendi degli impiegati assorbiranno quasi totalmente le entrate ordinarie dello Stato?

LUSSU. Meglio, così non pagheremo niente per il riarmo.

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, le ricordo che la sua è una dichiarazione di voto.

RICCI FEDERICO. Debbo esporre un terzo ordine di motivi. Non avrei che da riferirmi a quanto han detto parecchi colleghi. Io non sono tecnico, quindi non illustro con parole mie quello che così bene hanno detto tra gli altri gli onorevoli Zoli e Tessitori. Una riserva dovrei fare circa gli scatti proposti e circa l'inclusione di talune categorie ora parificate ai magistrati. Per queste non è bene spiegato che sono abolite tutte le indennità e compensi. Per esempio per gli avvocati erariali non è ben chiaro che essi non dovrebbero più percepire le spese in ripetizione, le quali spetteranno allo Stato...

PRESIDENTE. Quando arriveremo agli articoli lei può porre questi quesiti.

RICCI FEDERICO. Allora, poichè l'onorevole Presidente mi richiama alla brevità, e d'altronde molti colleghi, causa l'ora tarda e la fine della settimana, abbandonano l'aula, troncò senz'altro il mio breve discorso, e concludo.

Omissis. P.Q.M. Mi dichiaro contrario a questo disegno di legge, riservandomi di aggiungere alcune brevi note durante la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Berlinguer, non accettato dal Governo, che rileggo:

« Il Senato invita il Governo a presentare al Parlamento entro il prossimo aprile un disegno di legge che istituisca il Consiglio superiore della Magistratura e regoli lo stato giuridico dei magistrati in osservanza della Costituzione repubblicana ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Tommasini, a nome della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 » (1393).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè confermi quanto è stato pubblicato dalla stampa circa provvedimenti legislativi in corso di preparazione per la sistemazione di tutti i fiumi e torrenti bisognosi di radicali ed urgenti lavori atti ad evitare il ripetersi di alluvioni che con sempre maggiore frequenza sono causa di sciagure, di sofferenze e di miseria per le popolazioni, e recano danni ingenti all'agricoltura ed alla economia nazionale; e perchè dica se non ritenga giunto il momento di far cessare, non con studi e progetti, ma con atti concreti di esecuzione indilazionata, la gravissima carenza del Governo, di cui il Paese ha diritto di chiedere ragione e stabilire le responsabilità (312).

MANCINELLI, FABBRI, PICCHIOTTI,
MENOTTI, PUTINATI, BOLOGNESI,
FERRARI, MINIO.

Martedì 6 marzo, seduta pubblica alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione per la nomina di un Segretario dell'Ufficio di Presidenza.

III. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

BOSCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per conoscere se non ritenga opportuno,

necessario ed urgente porre un freno alla speculazione sulle aree edificabili che, specialmente in Roma ed in altre grandi città, ha assunto proporzioni tali da scoraggiare la ripresa delle costruzioni edilizie e da assorbire in gran parte i sacrifici che il pubblico erario compie coi benefici concessi alle Cooperative edilizie.

A tale scopo si fa presente che l'articolo 21, inserito nella legge 2 luglio 1949, n. 408, su proposta dell'interpellante, assimila le Cooperative edilizie con contributo statale ai Comuni, autorizzandole a promuovere l'occupazione di urgenza e le espropriazioni delle aree con la legge di Napoli, onde, in attesa dei provvedimenti più generali che il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe proporre al più presto possibile, si ritiene necessario che il Ministero stesso dia larga pubblicità alla norma citata ed emani le disposizioni necessarie per la sua applicazione pratica.

Con le invocate misure, la saggia politica del Ministero dei lavori pubblici di incoraggiare ed incrementare la ripresa delle costruzioni edilizie si svolgerebbe in più favorevoli condizioni (200).

GENCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per avere le più ampie assicurazioni, invano chieste nella discussione ultima dello Stato di previsione sul bilancio del Ministero dei trasporti, relativamente al rispetto delle leggi vigenti inconcepibilmente alterate con l'ordine di servizio del 10 luglio 1950, con cui si danno disposizioni per modificare la struttura della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione; e per sapere se non ritenga opportuno ed urgente che quella Direzione abbia un capo responsabile e che vi venga preposto il funzionario idoneo fra i vice direttori, che non può non essere un ingegnere, trattandosi di organismo squisitamente tecnico, con prevalente numero di tecnici sia negli uffici centrali che in quelli periferici (251).

DE GASPERIS (MENGHI, CIAMPITTI, LAVIA). — *Al Ministro dei trasporti.* — Tenuto conto che i problemi di maggior rilievo nel settore dei trasporti nell'attuale periodo, sono come lo saranno nel prossimo avvenire, di natura economica, finanziaria e giuridica, non

ritenga dannoso per il bilancio ferroviario che: a) nel Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato non vi siano esperti di chiara fama nelle materie economiche; b) i posti di alta dirigenza e numerosi altri di notevole importanza siano affidati ad ingegneri anche quando i posti medesimi richiedono una specifica preparazione ed esperienza vera di natura economica finanziaria e giuridica, tenendo conto che perfino il capo del servizio ragioneria del Ministero dei trasporti è un ingegnere; c) in avvenire si rettificano tali anomalie che rappresentano una vera ingiustizia sociale in favore di una classe ed in danno di un'altra, la quale non può continuare a sopportarla per evidenti ragioni morali ed economiche, di facile intuizione.

Chiedesi all'onorevole Presidente che la discussione venga fissata con possibile sollecitudine perchè trattasi di problemi della massima importanza, per l'andamento economico della Azienda ferroviaria.

Si tenga conto che perdurando il sistema in base al quale si è data larga preferenza ai laureati in ingegneria nella copertura dei posti che per giustizia dovrebbero ricoprire i veri esperti nelle discipline economiche finanziarie, profondi conoscitori di tutti i problemi relativi, si commette una ingiustizia non compatibile in regime democratico (268).

OTTANI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere in quale modo pensano di risolvere le difficoltà inerenti all'attuazione della legge 10 agosto 1950, n. 715, sulla costituzione di un « Fondo per l'incremento edilizio », determinate specialmente dalla impossibilità da parte degli istituti di credito fondiario ed edilizio di atenersi alle disposizioni degli articoli 3 e seguenti della legge suddetta, estendendo l'importo dei mutui fino al 75 per cento del costo effettivo delle aree e delle costruzioni, e assumendo a proprio esclusivo carico tutti i rischi delle operazioni senza alcun limite.

Le numerose schiere di coloro che sperano di procurarsi, mediante le provvidenze disposte con la legge suindicata, una modesta abitazione familiare, e che a tale scopo hanno impegnato aree e presentato le relative domande di concessione dei mutui agli uffici del

Genio civile e agli istituti mutuanti, si trovano in una attesa che prolungandosi può generare sfiducia e malcontento.

Per conoscere altresì se non ritengano del caso, per ovviare alle difficoltà come sopra lamentate, di apportare modificazioni ed aggiunte alla legge 10 agosto 1950, n. 715, anche per semplificarne il meccanismo di funzionamento, e per introdurre altre forme di finanziamento più sollecite e dirette; modificazioni ed aggiunte che dovrebbero essere proposte ed approvate con procedura d'urgenza (272).

GRISOLIA (LANZETTA, MANCINELLI, LUSSU, MERLIN Angelina, CASTAGNO, PICCHIOTTI, MANCINI, TAMBURRANO, ADINOLFI, FABBRI). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere quale sarà l'atteggiamento del Governo nei confronti del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato adottato dal Ministero dei trasporti contro alcuni ferrovieri, in aperto dispregio dell'articolo 40 della Costituzione repubblicana ed in ispregevole ripetizione dei provvedimenti di altri tempi che la storia d'Italia ha definitivamente condannato (296).

IV. Discussione della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il senatore VENDITTI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, 1° e 2° capoverso, in relazione all'articolo 57 del Codice penale) (*Doc. XCIV*).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato (1345-*Urgenza*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FERRARIO. — Ricostituzione dei comuni di Barzanò, Cremella, Sirtori e Viganò, in provincia di Como (1261) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati FERRARIO e BASSO. — Ricostituzione del comune di Pescate, in provincia di Como (1017) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputato BERTOLA. — Ricostituzione dei comuni di Miagliano e Tavigliano in provincia di Vercelli (1024) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale (1135) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

6. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

7. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

8. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

9. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

VII. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti

1948-51 - DXCIH SEDUTA

DISCUSSIONI

2 MARZO 1951

privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti